

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1162

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

27/06/2024 - 13:18

Indice

1. DDL S. 1162 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1162	4
1.3. Trattazione in Commissione	47
1.3.1. Sedute	48
1.3.2. Resoconti sommari	49
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	50
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024	51
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 61 (pom.) del 25/06/2024	61
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024	62
1.4. Trattazione in consultiva	64
1.4.1. Sedute	65
1.4.2. Resoconti sommari	66
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	67
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2024	68
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 26/06/2024	70
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	74
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (ant.) del 19/06/2024	75
1.4.2.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/06/2024	77
1.4.2.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	91
1.4.2.3.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 87 (pom.) del 18/06/2024	92
1.4.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	94
1.4.2.4.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 258 (ant.) del 26/06/2024	95
1.4.2.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	97
1.4.2.5.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 134 (pom.) del 25/06/2024	98
1.4.2.5.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 135 (pom.) del 26/06/2024	101

1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	103
1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 203 (pom.) del 25/06/2024	104
1.4.2.6.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 204 (pom.) del 26/06/2024	125
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	127
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 40 (ant.) del 26/06/2024	128

1. DDL S. 1162 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1162

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1162

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)** dal **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** e dal **Ministro della difesa (CROSETTO)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

Onorevoli Senatori. -

L'articolo 1, comma 1, risponde alla necessità e all'urgenza di riconoscere contributi ai soggetti privati titolari di immobili con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto dell'evento calamitoso.

Il Commissario straordinario, in particolare, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili.

Il comma 2 prevede, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il trasferimento della somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, per l'anno 2024, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

L'articolo 2 risponde alla necessità e all'urgenza di accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, con la finalità di garantire il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

In particolare, al fine di promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite dall'evento alluvionale, liberando al contempo le aree a maggiore pericolosità idrogeologica anche a seguito degli studi preliminari del Piano speciale sul dissesto, la disposizione prevede la possibilità, per imprese e famiglie, di:



- a) acquistare aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale e totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile procedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) acquistare immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

La norma prevede, inoltre, che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisite, mediante provvedimenti adottati con ordinanza dal Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

I contributi di cui al comma 3-bis sono, inoltre, alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione. **L'articolo 3** apporta modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

In particolare, la disposizione risponde alla necessità e all'urgenza di assicurare l'efficienza dell'azione di controllo, ampliando il novero dei soggetti istituzionali di cui il Commissario straordinario può avvalersi per effettuare le verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata.

A tali fini, si prevede la possibilità di avvalimento, mediante convenzioni non onerose, di organi statali e di enti pubblici competenti nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici;

Il medesimo articolo consente di individuare i soggetti da sottoporre a controllo non solo sulla base di sorteggio, ma anche in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo; ciò, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza ed al fine di prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche;

L'articolo 4, commi 1 e 2, proroga il termine finale dell'incarico commissariale, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 4, comma 3, consente di specificare le modalità attraverso cui gli enti locali possono assumere le unità di personale ripartite da Commissario straordinario ai sensi di quanto previsto



dall'articolo 20-septies, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

In particolare, la disposizione risponde alla necessità e all'urgenza di permettere la selezione di personale da adibire alla trattazione dei procedimenti di ricostruzione.

Gli enti locali possono attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Soltanto nelle ipotesi in cui nelle graduatorie in parola non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e **previo colloquio**, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità: il carattere temporaneo degli incarichi di lavoro e la necessità di provvedere celermente al relativo reclutamento – funzionale ad assumere unità di personale da impiegare nell'ambito dei procedimenti di ricostruzione post-calamità, aventi ad oggetto interventi spesso urgenti, essenziali per la messa in sicurezza del territorio e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento calamitoso – giustificano la previsione di una procedura selettiva accelerata, comunque rispettosa dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

L'articolo 5 risponde alla necessità e all'urgenza di permettere una più rapida realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, di ricostruzione e di ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali, attribuendo al Commissario straordinario il potere di individuare quali soggetti attuatori, con propri provvedimenti - indipendentemente dalla titolarità delle opere o dei beni da ricostruire, riparare o ripristinare - oltre agli enti menzionati dall'articolo 20-nonies, commi 1 e 2, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica), le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, gli enti pubblici economici, le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati, nonché le aziende unità sanitarie locali.

La disposizione prevede, altresì, la possibilità di individuare quali soggetti attuatori le Istituzioni AFAM limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.



In tale maniera si demanda al Commissario straordinario la possibilità di individuare il soggetto attuatore che possieda le competenze e le capacità maggiormente adeguate, valutate le circostanze concrete, per provvedere con tempestività alla realizzazione dell'intervento programmato.

L'articolo 6 risponde alla necessità e all'urgenza di consentire di operare efficacemente sul dissesto di versante che interseca vaste fasce di territorio collinare e montano nei territori colpiti, ove insistono diverse Amministrazioni locali e proprietà private.

In relazione alla complessità del quadro della situazione, occorre attuare interventi di difesa del suolo su ampia scala, coordinati da soggetti di comprovata esperienza nel settore ingegneristico e dotati di idonee capacità progettuali ed esecutive, ovviando alle difficoltà palesate dalle Amministrazioni locali e dai privati nel pianificare e sviluppare una risposta coordinata.

I fenomeni di dissesto di versante incombono, tra l'altro, sulle infrastrutture viarie e ferroviarie del Gruppo FS, che dispone di società controllate, operative in ambito nazionale e internazionale, in grado di poter offrire una risposta ben oltre la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture, sino cioè ai centri di innesco dei movimenti franosi, garantendo un contributo securitario di più ampia scala e inestimabile valore per tutto il territorio.

Per tali ragioni, la previsione di comprendere nei piani speciali anche le infrastrutture ferroviarie consente al Commissario straordinario di operare per contrastare le situazioni di dissesto idrogeologico.

Gli emendamenti al comma 3 dell'articolo 20-novies e l'inserimento del comma 3-bis attribuiscono, in particolare, alla società RFI s.p.a. la competenza ad intervenire sui versanti che incombono sulle ferrovie di proprietà del Gruppo FS, in ragione dell'effettiva capacità operativa dalla stessa posseduta. Ai fini della definizione degli interventi affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione prevede anche una finalizzazione delle risorse, nel limite di 255 milioni di euro comprensivi di IVA, per le infrastrutture ferroviarie nonché precisa che la sottoscrizione della convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI avviene con oneri a carico dei quadri economici degli interventi. Degli interventi oggetto di convenzione è data anche evidenza nel contratto di programma – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 7 assume carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



La proposta risponde alla necessità ed urgenza di risolvere i dubbi interpretativi sopra citati, per assicurare l'assegnazione agli Uffici speciali per la ricostruzione le risorse occorrenti per fare fronte, nel corso del corrente esercizio, alle proprie esigenze di funzionamento.

In particolare, la disposizione chiarisce che tra le risorse assegnabili dal CIPESS ai sensi dell'articolo 1, comma 437 cit., sono da annoverare anche le spese di funzionamento e di gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione, trattandosi di Uffici aventi quale finalità istituzionale proprio l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Si tratta, peraltro, di soluzione già accolta nelle annualità precedenti attraverso l'adozione di apposite delibere CIPESS (cfr. delibere nn. 53 del 27 Dicembre 2022, 88 del 22 Dicembre 2021 e n. 71 del 26 Novembre 2020, sottoposte a registrazione presso la Corte dei conti).

L'articolo 8 risponde alla necessità e all'urgenza di consentire, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, di attivare il riconoscimento dei contributi per il danno ai privati e alle attività produttive ex articolo 25, comma 2, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 1 del 2018 anche per gli anni 2022 e 2023, attualmente privi -salve specifiche maxi-emergenze per le quali si è provveduto con provvedimenti appositi (si vedano gli eventi occorsi nelle Marche a settembre 2022, ad Ischia nel novembre 2022 e in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023) – di copertura giuridica.

A tali fini, si estende l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1 giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023.

L'articolo 9 estende, nei confronti dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione dall'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un ulteriore quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Considerato che le assunzioni di personale effettuabili dalla suddetta Agenzia ai sensi del citato regime speciale di reclutamento avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti finalizzate a garantire il massimo livello di sicurezza in occasione dello svolgimento del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024, che renderà



necessaria l'adozione di un complesso dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione anche ai fini di prevenzione del terrorismo.

Pertanto, l'**articolo** autorizza gli adeguati stanziamenti straordinari, necessari a incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo predisposti dalle forze di polizia, prevedendo, al **comma 1**, una spesa di euro 13.950.130,00 per l'anno 2024, di cui euro 4.676.230 per le spese di personale e 9.273.900 euro per le spese di funzionamento.

Con il **comma 2** viene, invece, incrementato il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di ulteriori 1.500 unità, con un'autorizzazione di spesa di 3.755.149,00 euro per l'anno 2024.

Sempre nell'ottica di assicurare il concorso delle Forze armate nel potenziamento della cornice di sicurezza connessa allo svolgimento del Vertice internazionale in parola, il successivo **comma 3** prevede altresì l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi per i quali è autorizzata la spesa di euro 5.750.718,00 per l'anno 2024, di cui 334.993,00 euro per spese di personale.

Per lo svolgimento di tali attività, secondo quanto stabilito dalla richiamata disposizione della legge di bilancio 2024, compete alle 1.500 unità di personale delle Forze armate un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale delle Forze di polizia, alla quale va aggiunto un tetto di 55 ore di straordinario mensili (rapportate al periodo di effettivo impiego - 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni), che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per il personale impiegato, invece, negli assetti di difesa aerea e marittima verrà corrisposto il compenso forfettario d'impiego (CFI), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Il successivo **comma 4** prevede l'autorizzazione di una spesa complessiva di euro 1.810.282,00 per consentire il lavoro straordinario da effettuarsi in detto periodo e assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per lo svolgimento dell'evento in questione. In particolare, nel periodo indicato, risulta necessaria l'implementazione dei turni di servizio delle squadre dei vigili del fuoco che devono assicurare presso la sede dell'evento il programmato dispositivo di soccorso tecnico urgente, elaborato sulla base degli scenari di rischio analizzati. Alle maggiori esigenze connesse all'evento non si può far fronte con le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco, autorizzate da specifiche disposizioni di legge in quanto i tempi di assunzione e di formazione obbligatoria risultano incompatibili con le suddette date.



La definizione delle procedure assunzionali, vista anche la peculiarità formativa che caratterizza il reclutamento degli operatori del soccorso, evidenzia l'esigenza di un differimento delle date inizialmente previste da disposizioni normative specifiche a non prima del 31 dicembre 2024. Nelle more del completamento delle predette procedure assunzionali, diviene inevitabile ricorrere alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio per fronteggiare l'impegno correlato ai servizi di soccorso che l'urgenza, la delicatezza e l'importanza dell'evento richiedono.

Il **comma 5**, pertanto, dispone che, con riguardo alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente a 250 unità nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco da assumere non prima del 1° ottobre 2023, le stesse abbiano decorrenza non prima del 31 dicembre 2024, nel limite massimo di 229 unità; tale limite è stato definito alla luce degli incrementi retributivi determinatisi successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020.

Il **comma 6** precisa che le spese inerenti al trattamento economico accessorio dell'articolo in esame, si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Infine, il **comma 7** indica la copertura finanziaria specificando che agli oneri complessivi di euro 25.266.279,00, si provvede, quanto a euro 23.455.997,00, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017, mentre per la somma di euro 1.810.282,00 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5.

L'**articolo 11** chiarisce le modalità di azione della Fondazione "Milano Cortina 2026", offrendo – in termini di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 - un contributo di chiarezza in ordine alla natura giuridica della Fondazione e alle norme che ne regolano le attività, così da garantire un quadro giuridico certo per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nel rispetto dell'ambito temporale immediato e predefinito imposto dalle predette competizioni.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, infatti, già prevede che la Fondazione opera "*in regime di diritto privato*", quale Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, per lo svolgimento di tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi a questi relativi.



Inoltre, con riferimento alla analoga figura del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici di Torino 2006, il TAR per il Piemonte, nella pronuncia n. 362 del 2004, ha avuto modo di chiarire che alla stessa non compete la qualifica di “organismo di diritto pubblico”, difettando il requisito dell’essere costituita per il soddisfacimento di “esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”. E già in precedenza anche la commissione Europea nell’ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002 aveva precisato che il Comitato organizzatore era chiamato a svolgere attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all’evento.

Con più specifico riferimento alla Fondazione “Milano Cortina 2026”, la sua natura giuridica è stata esaminata e chiarita in quattro distinti pareri resi dall’Avvocatura Generale dello Stato, che hanno avuto modo di chiarire univocamente – con riferimento a vari aspetti operativi (dalla non applicazione del codice appalti al regime delle garanzie o dei compensi e della gestione dei fondi) e anche attraverso l’analisi della giurisprudenza – come la Fondazione non possa essere qualificata alla stregua di un organismo di diritto pubblico né di un ente o soggetto aggiudicatore, trattandosi di un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che opera e agisce in regime di diritto privato nello svolgimento di attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi, operando sul mercato secondo logiche imprenditoriali e non per finalità di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (cfr. pareri Avvocatura Generale dello Stato, 24 giugno 2020, prot. n. 322018; 28 luglio 2020, prot. n. 387079; 16 febbraio 2021, prot. n. 105409; 16 marzo 2021, prot. n. 173843). In questo senso, l’Avvocatura Generale ha correttamente valorizzato la circostanza che la Fondazione svolge attività tipicamente commerciale, di comunicazione e promozione dell’evento olimpico sul mercato delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi, mentre viene affidata ad altro soggetto – vale a dire la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» - l’attività di realizzazione delle opere necessario allo svolgimento dei Giochi.

Al fine di dare certezza al quadro giuridico – offrendo i chiarimenti necessari a favorire le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 – la norma, di interpretazione autentica della disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera “*in regime di diritto privato*”), chiarisce: **al comma 1**, che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico; **al comma 2**, sempre in via di interpretazione autentica rispetto alla norma di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera “*in regime di diritto privato*”) che la Fondazione



“Milano Cortina 2026” opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

L'articolo 12 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.



L'articolo 1, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario il potere di concedere contributi ai soggetti privati, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto dell'evento calamitoso.

Il Commissario straordinario, in particolare, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili.

Ipotizzando una platea di aventi diritto al contributo pari a 35.000 soggetti, si stima un importo complessivo di 210.000.000 euro (35.000 x 6.000 euro).

I contributi, sommati agli eventuali indennizzi, risarcimenti, contributi o ristori comunque denominati ad altro titolo ricevuti dal beneficiario in relazione ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, non possono in ogni caso eccedere il valore dei medesimi beni.

La disposizione, non incidente sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a., **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto abilita il Commissario straordinario alla concessione di una nuova tipologia di contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Il comma 2 prevede, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il trasferimento della somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, per l'anno 2024, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Sulla base e nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale, anche tenuto conto del trasferimento operato ai sensi del comma 2, potrà procedere alla concessione dei contributi regolati dall'articolo 1, comma 1.

L'articolo 2 consente di disciplinare, mediante provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, cit., l'erogazione dei contributi in senso più favorevole ai



soggetti danneggiati (privati e imprese), consentendo la delocalizzazione in aree a minore pericolosità idrogeologica.

Sul piano finanziario, la concessione dei contributi per l'acquisto di aree alternative e per l'acquisto di immobili disponibili sul mercato avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023, su cui gravano anche gli oneri per la demolizione degli immobili non ricostruibili *in loco*.

Con riferimento alle azioni amministrative sottese alla disposizione, si osserva che l'iter concessorio è analogo a quello previsto per i contributi per la riparazione, la ricostruzione e il ripristino, occorrendo pur sempre valutare la ricorrenza dei presupposti per l'ammissione alla pubblica contribuzione: la differenza, sul piano amministrativo, è apprezzabile in relazione al contenuto del provvedimento conclusivo, che, sebbene avente ad oggetto l'erogazione di una somma di denaro (al pari di quanto avviene per i contributi di cui al comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto legge n. 61 del 2023 cit.), è volto a consentire, anziché l'esecuzione di interventi edilizi sull'immobile danneggiato, l'acquisto di aree o di immobili alternativi.

Altra differenza concerne la necessità di provvedere alla demolizione dell'immobile danneggiato: in particolare, il Commissario straordinario, una volta concesso il contributo, provvede ad adottare apposita ordinanza per il trasferimento dell'immobile danneggiato (già di titolarità del beneficiario del contributo) al patrimonio comunale dell'ente locale, affinché il Comune stesso, in tale modo divenuto proprietario, proceda alla materiale demolizione del bene acquisito con oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Al momento non si dispone del dato relativo alla totalità delle domande di delocalizzazione degli immobili che potrebbero essere avanzate dai soggetti beneficiari, al ricorrere dei requisiti delineati dalla disposizione: il decreto-legge n. 61 del 2023 cit., del resto, stanziava risorse finanziarie non sulla base di un quadro certo di interventi, ma in relazione agli areali interessati dagli eventi calamitosi del maggio 2023. Il Commissario straordinario è, infatti, incaricato di una ricognizione delle esigenze di ricostruzione, fase avviata ed in corso e destinata a stabilizzarsi, nel novero complessivo del quadro esigenziale, soltanto all'esito dell'aggiornamento della pianificazione di bacino, ancora non avvenuta. In ogni caso, i contributi per la delocalizzazione sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.

Anche in assenza della disposizione, peraltro, tali costi di demolizione, in quanto relativi ad immobili non ricostruibili *in loco*, sarebbero comunque idonee a gravare sulle risorse attualmente assegnate in contabilità speciale, facendosi questione di aree oggetto di complessivo riassetto su iniziativa pubblica: in particolare, le delocalizzazioni possono essere operate soltanto nel caso in cui gli edifici



si trovino nelle aree di pericolosità e rischio idrogeologico e al di fuori del perimetro urbanizzato; ciò, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica già programmati, per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti. Di conseguenza, la previsione dei costi di demolizione e smaltimento deve ritenersi già compresa nel quadro economico degli interventi in esame, perché gli immobili oggetto di delocalizzazione sono acquisiti alla disponibilità del patrimonio pubblico e, quindi, dei Soggetti attuatori che procederanno alla loro demolizione per la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica già programmate.

Alla luce dei rilievi svolti, rispetto a quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente, l'introduzione del contributo per la delocalizzazione non ha effetti a carico della finanza pubblica nei rapporti con i soggetti beneficiari. La disposizione, inoltre, non incide sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a.

L'articolo 3 apporta modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che:

- la possibilità di avvalersi, nello svolgimento dei controlli a campione, di organi statali o di enti pubblici è subordinata alla stipulazione di convenzioni non onerose, con la conseguenza che il Commissario straordinario può ricorrere all'istituto dell'avvalimento nelle sole ipotesi in cui gli organi o gli enti avvalsi possano svolgere le relative attività ispettive, coerenti con la propria missione istituzionale, mediante l'impiego delle ordinarie risorse personali e finanziarie;
- la possibilità di individuare i soggetti da sottoporre a controllo **anche** mediante indicatori di rischio - anziché attraverso il sorteggio - assume natura ordinamentale, traducendosi in una alternativa procedimentale praticabile con l'utilizzo delle risorse umani e strumentali nella disponibilità della struttura commissariale.

L'articolo 4, commi 1 e 2, proroga l'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione e la relativa struttura di supporto. All'attuazione della disposizione si provvede a valere sulle risorse finanziarie previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023: difatti, a fronte di 10 milioni complessivi stanziati per gli anni 2023 e 2024, destinati alla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione, sono stati impegnati circa 2,9 milioni di euro per obbligazioni giuridicamente perfezionate e saranno impegnati ulteriori 3,8 milioni di euro per esigenze connesse alla prosecuzione della struttura sino al 31.12.2024. Pertanto, le predette risorse sono sufficienti per l'intero anno.



In particolare, si precisa che le risorse già impegnate a valere sulle somme di cui all'articolo 20-ter, comma 6, sono riferite a:

- servizi informatici (licenze Microsoft 365 e sviluppo piattaforma informativa, fruizione dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN), per un importo complessivo di circa 957.500 euro;
- oneri connessi con la nomina quale soggetto attuatore delle regioni, in relazione allo sviluppo e alla gestione della piattaforma regionale finalizzata alla ricezione e alla trasmissione delle istanze di concessione dei contributi, per un importo di circa 600.000 euro;
- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 102.500 euro;
- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto svolte in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall'alluvione, per un importo di circa 1.240.000 euro (onere consolidato al 31.03.2024) e di circa 1.240.000 euro quale ulteriore spesa presumibile al 30.6.2024.

In merito alla stima degli impegni da assumere per il proseguo delle attività di supporto al funzionamento della struttura commissariale, sono state individuate le seguenti voci di spesa:

- manutenzione evolutiva della piattaforma informativa a supporto delle attività connesse con la concessione di contributi di ricostruzione pubblica e privata, mediante adesione ad Accordo Quadro MASAF, per un importo di circa 1.100.000 euro;
- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 60.000 euro;
- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto da svolgere in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall'alluvione, per un importo di circa 1.340.000 euro.

Il trattamento economico del Commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito, in parte, da una componente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, pari al trattamento economico (fisso e accessorio) in godimento, con conseguente assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in altra parte, dal trattamento previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermi rimanendo i limiti reddituali di legge.

In ordine all'assegnazione del personale alla struttura di supporto al Commissario straordinario, si conferma che questi conservano il trattamento economico in godimento, fisso e accessorio, riferito



all'incarico principale ove mantenuto, con conseguente mancata emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono state determinate le specifiche indennità spettanti al citato personale, nei limiti delle somme confluite sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100.

A tale ultimo riguardo, le indennità suscettibili di essere previste nel decreto istitutivo della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento in godimento, non possono eccedere la somma forfettaria giornaliera pari a 120 euro.

L'onere massimo complessivo di spesa fino al 31 dicembre 2024, tenuto conto della previsione massima di 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto, è pari a 1.296.000 di euro:

Onere mensile/ pro-capite	Un. personale	Onere mensile	Onere fino al 31.12.2024
3.600,00 €	60	216.000,00 €	1.296.000,00 €

I citati oneri trovano copertura nei limiti delle disponibilità previste dal comma 6, ovvero nei limiti delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del decreto-legge n. 61 del 2023.

L'articolo 4, comma 3, consente di specificare le modalità attraverso cui gli enti locali possono assumere le unità di personale ripartite da Commissario straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-septies, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che lo svolgimento di procedure selettive accelerate, in ragione dei relativi elementi di semplificazione, non richiede l'impegno di risorse umane o strumentali ulteriori rispetto a quelle nella disponibilità delle Amministrazioni precedenti. Il comma è volto, infatti, soltanto a definire una nuova disciplina procedurale sulle modalità di reclutamento da parte degli enti locali interessati.

L'articolo 5 attribuisce al Commissario straordinario il potere di individuare quali soggetti attuatori, con propri provvedimenti, oltre agli enti menzionati dall'articolo 20-nonies, commi 1 e 2, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, cit. (regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di



bonifica), le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, gli enti pubblici economici, le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati, le aziende unità sanitarie locali, nonché le Istituzioni AFAM (in quest'ultimo caso limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea)

La disposizione assume natura ordinamentale, attribuendo al Commissario alla ricostruzione il potere di individuazione del soggetto attuatore da incaricare delle attività occorrenti alla realizzazione dell'intervento programmato.

Le attività di realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi possono essere svolte dal soggetto competente ex **articolo 20-*nonies***, comma 1, decreto-legge n. 61 del 2023 cit. ovvero dal soggetto individuato dal Commissario straordinario ai sensi della disposizione in parola nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo già stanziato per gli interventi di ricostruzione pubblica.

Con riferimento alle attività svolte dalle Amministrazioni contemplate nel comma 1 dell'articolo, esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo provvedere le Amministrazioni nell'ambito delle risorse ordinariamente a propria disposizione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate.

Con riferimento alle attività svolte da organismi *in house* e da società partecipate, esse parimenti non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi riconosciuti sono definiti in specifiche convenzioni nel limite massimo del 12,5 per cento del quadro economico dell'intervento, a titolo di onere di investimento, esclusivamente in favore di ANAS s.p.a., ai sensi dell'articolo 36, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mentre per le altre società *in house*, opportunamente convenzionate, potrà essere riconosciuto quale onere una quota non superiore al 2%.

Con particolare riguardo alla posizione di ANAS s.p.a., si osserva ulteriormente che la percentuale del 12,5% viene riconosciuta a fronte di attività riguardanti l'intera filiera contrattuale della progettazione-affidamento ed esecuzione delle opere per contenimento e messa in sicurezza del dissesto che incide sui sedimi stradali. Del resto, l'esigenza di individuare in ANAS s.p.a. il soggetto attuatore unitario in relazione alle infrastrutture stradali discende dalla necessità di trattare unitariamente il dissesto di versante, in termini di analisi, valutazione, progettazione ed esecuzione, affinché gli interventi possano essere risolutivi ed efficaci. La percentuale del 12,5%, gravante sulle risorse assegnate alla contabilità speciale del commissario per i citati interventi di messa in sicurezza, in definitiva, remunera ANAS s.p.a. dei costi indiretti che la società deve sostenere per dedicare, in via esclusiva, propri assetti operativi e relative strutture a favore della messa in sicurezza del dissesto di versante.



L'impiego di ANAS s.p.a. quale soggetto attuatore è, comunque, già previsto dall'articolo 20-nonies, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, sia per interventi sulle infrastrutture di competenza, che per lavori a favore di Enti locali, al fine di fronteggiare eventuali limitate capacità operative.

Alla luce di quanto osservato, dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** attribuisce alla società RFI s.p.a. la competenza ad intervenire sui versanti che incombono sulle ferrovie di proprietà del Gruppo FS, in ragione dell'effettiva capacità operativa dalla stessa posseduta. Ai fini della definizione degli interventi affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione prevede anche una finalizzazione delle risorse, nel limite di 255 milioni di euro comprensivi di IVA, per le infrastrutture ferroviarie nonché precisa che la sottoscrizione della convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI avviene con oneri a carico dei quadri economici degli interventi; in sede di convenzione occorre anche definire gli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI. Degli interventi oggetto di convenzione è data anche evidenza nel contratto di programma – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In merito, si segnala che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non conteneva un elenco dettagliato degli interventi di ricostruzione da attuare, ma indicava le aree territoriali interessate dai lavori di messa in sicurezza, basandosi su una stima preliminare dei danni riscontrati, che già includevano, quindi, anche le infrastrutture ferroviarie seppure non espressamente citate. Solo successivamente è stato possibile delineare con precisione l'entità dei danni, includendo anche gli effetti di ottantamila frane, molte delle quali hanno interessato direttamente le infrastrutture stradali e ferroviarie.

Pertanto, con la disposizione in esame, non si prevede il finanziamento di nuovi interventi oltre quelli già stabiliti ex lege, ma si disciplinano le modalità di ricostruzione, a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente, relative a specifiche categorie di interventi, riguardanti anche le infrastrutture ferroviarie e stradali. In tale contesto, sono stati individuati, di concerto con le regioni interessate dagli eventi alluvionali, interventi per la messa in sicurezza del territorio, per un importo stimato di complessivi 255 milioni di euro, che saranno specificamente dettagliati in allegato in apposita ordinanza commissariale, integrando il piano complessivo delle opere di ricostruzione pubblica finora elaborato dal Commissario straordinario, per un importo pari a complessivi 1,6 miliardi di euro.



L'impegno finanziario previsionale inerente alle ferrovie e alle strade riflette l'importanza attribuita alla sicurezza di tali infrastrutture critiche, le quali richiedono interventi immediati e specifici per garantire la loro funzionalità e sicurezza. Gli interventi previsti comprendono la stabilizzazione del terreno, il ripristino delle strutture danneggiate e l'adozione di misure preventive per ridurre il rischio di future frane e smottamenti.

Inoltre, la regolamentazione delle modalità di ricostruzione consente di pianificare e coordinare meglio le opere necessarie, assicurando che le risorse siano allocate in modo efficace e che gli interventi siano realizzati secondo un programma ben definito, onde consentire di affrontare le emergenze immediate, nonché di costruire una base solida per lo sviluppo futuro delle infrastrutture pubbliche.

In sintesi, la disposizione in esame non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto realizzati a valere sui complessivi stanziamenti a legislazione vigente di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ottimizzandone e massimizzandone l'impiego anche per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie e stradali.

Tale norma mira quindi a conferire autonoma rilevanza alle infrastrutture ferroviarie, classificandole non più nei piani speciali settoriali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettere a) e c), ma nel piano speciale dedicato alle infrastrutture di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e).

Si rileva, inoltre, che la maggior parte degli interventi in esame, al ricorrere delle prescritte condizionalità, rientreranno nell'ambito della misura PNRR M2C4 2.1a, di cui il Commissario straordinario alla ricostruzione è titolare, relativa ad un investimento pari a 1,2 miliardi di euro.

La previsione dell'avvalimento di RFI quale soggetto attuatore non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la convenzione quadro da sottoscrivere con il Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non è a titolo oneroso e che le spese tecniche dovute a RFI per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed altre attività tecniche rientrano, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, tra le "somme a disposizione" nell'ambito dei quadri economici degli interventi di ricostruzione pubblica da realizzare.

Con riguardo al comma 2, si evidenzia che la copertura finanziaria per gli interventi realizzati a cura di ANAS è assicurata a valere sulle complessive risorse assegnate al Commissario straordinario, di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. In particolare, la citata società potrà avvalersi, in via di anticipazione, ove disponibili, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge



28 dicembre 2015, n. 208 e richiedere il successivo ristoro delle stesse al Commissario straordinario, ovvero provvedere a presentare istanza di finanziamento alla struttura di supporto del Commissario straordinario, secondo le modalità operative che saranno disciplinate con ordinanza commissariale. Si segnala, infine, che, nel peculiare contesto post alluvione, gli interventi di messa in sicurezza e definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie (qualunque sia il proprietario e/o gestore) comprendono necessariamente opere di contrasto ai movimenti franosi innescati dagli eventi alluvionali e che incombono direttamente sulle aree adiacenti a dette infrastrutture. Le aree limitrofe alle infrastrutture stradali e ferroviarie possono essere aree demaniali in uso ad amministrazioni pubbliche ovvero aree private. Ove si rileveranno situazioni di pericolo per la presenza di frane ancora attive, dette aree verranno occupate temporaneamente per l'esecuzione di necessari lavori di regimazione idraulica e difesa idrogeologica che dovrebbero altrimenti svolgere, sempre a valere sulle risorse commissariali, altri soggetti pubblici e/o privati, con limitate capacità operative (i.e. piccoli comuni montani) ovvero potenzialmente non in condizione di intervenire (alcuni soggetti privati). Si tratta di interventi che saranno svolti da un unico soggetto attuatore anziché con il ricorso di più soggetti, a garanzia di certezza del risultato e di efficienza nell'impiego delle stesse risorse pubbliche.

Si evidenzia, altresì, che l'ambito di riferimento di tali interventi, per i quali valgono le richiamate considerazioni, è quello dei piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalle ordinanze già emanate e di prossima emanazione, che trovano copertura nelle disponibilità finanziarie della contabilità speciale del Commissario straordinario.

I piani speciali rappresentano, invece, un ambito di pianificazione di medio - lungo termine e successivo a quello dei richiamati piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Tali piani speciali sono attualmente oggetto di studio con le regioni interessate e saranno disciplinati in successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 7 assume carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto resta ferma la quota finanziaria già prevista dall'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da assegnare al finanziamento dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, nel cui ambito andranno ricomprese, in linea con i precedenti riparti, anche le spese di gestione e di funzionamento dei predetti Uffici speciali per la ricostruzione.



L'articolo 8 consente di estendere l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023.

Sul piano finanziario, si osserva che, con l'adozione delle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) nn. 1009/2023 e 1039/2023 sono stati integralmente soddisfatti i fabbisogni per gli eventi 2019 e 2020 come da tabelle di riepilogo riportate di seguito:

EVENTI	FABBISOGNI	Quota trasferita nel 2023	Quota da trasferire nel 2024
2019-2020 (OCDPC 1009/2023)	115.233.658,54 €	87.000.000,00 €	28.233.658,54 €
2019-2020 (OCDPC 1039/2023)	1.973.459,43 €	1.489.937,68 €	483.521,75 €
TOTALE FINALIZZATO	117.207.117,97 €	88.489.937,68 €	28.717.180,29 €

Disponibilità residue 24.792.882,03 € (=142.000.000,00 - 117.207.117,97)

Al riguardo, per quanto concerne l'OCDPC n.1039/2023 (volta a ripartire le risorse per gli eventi 2019-2020 anche in favore delle regioni che hanno fornito successivamente, rispetto alla tempistica originariamente prefissata, i dati richiesti), si precisa che con l'art. 1 del predetto provvedimento è stato previsto un dato definitivo 'periziato' dei fabbisogni ammissibili per gli eventi in questione di cui all'ivi allegata tabella A pari a complessivi euro 1.973.459,43, di cui euro 1.489.937,68 (pari a circa il 75,5% del totale) trasferiti nel 2023.

L'art. 2, comma 1, della medesima OCDPC 1039/2023, inoltre, ha previsto che "*sulla base del riparto di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualità di riferimento, sulle contabilità speciali, ove ancora vigenti, intestate ai Commissari delegati o ai Soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle Regioni interessate, delle rispettive Agenzie regionali o delle altre Amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1/2018.*".

Sulla base di tale presupposto il 24,5% residuo, pari ad euro 483.521,75, sarà trasferito, con apposita ordinanza, alle Regioni interessate nell'esercizio 2024, essendo state esperite tutte le procedure istruttorie amministrative di acquisizione dei fabbisogni definitivi.



Finanziamento (art. 1 comma 448 L. n. 234/2021 e s.m.i.) degli anni 2023-2024	
Risorse stanziare	Risorse non impiegate
92.000.000,00 €	3.510.062,32 €
50.000.000,00 €	21.282.819,71 €
142.000.000,00 €	24.792.882,03 €

Per quanto concerne gli eventi 2021, è attualmente all'intesa delle regioni interessate uno schema di ordinanza volto a prevedere il riparto delle relative risorse, su cui andrà conseguentemente acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo i dati aggiornati allo stato disponibili l'ordine di grandezza complessivo del riparto per tali eventi è di circa 11 milioni di euro e potrà trovare integrale copertura nell'ambito delle economie accertate di cui sopra rispetto agli stanziamenti previsti dal comma 448 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In relazione agli eventi 2022-2023, il dato definitivo 'periziato' dei fabbisogni potrà essere acquisito solo all'esito dell'avvio delle procedure derivanti dall'adozione della proposta normativa in rassegna, che ne costituisce presupposto giuridico essenziale. In ogni caso, si precisa che le procedure di 'fase 2' di cui all'OCDPC n. 932/2022 e i provvedimenti conseguenti correntemente applicati in maniera uniforme sul territorio nazionale prevedono che i contributi, sia per i privati che per le imprese, siano applicati nei "limiti massimi percentuali dell'80% o del 50%" a seconda delle tipologie di danno considerate.

Pertanto, si conferma che all'estensione in rassegna potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente – essendo integralmente disponibile la provvista di 150 mln per il triennio 2025-2027, nonché le economie che si consolideranno sull'esercizio corrente a conclusione del riparto per gli eventi 2021 – modulando il *quantum* della percentuale di contributo massimo erogabile sulla base del dato definitivo delle domande di contributo oggetto di perizia che verranno utilmente acquisite.

Alla luce dei rilievi svolti, la disposizione trova copertura finanziaria nelle risorse disponibili a legislazione vigente stanziare dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234: le risorse disponibili a legislazione vigente sono infatti pari a 150 milioni di euro per il triennio 2025 - 2027 e a 24.792.882,03 di euro rinvenienti dagli anni 2023 2024, di cui circa 11.000.000,00 di euro verranno destinati agli eventi 2021, costituenti limiti di spesa entro i quali potranno essere concessi i contributi in parola.

L'articolo 9, per le finalità ivi previste, estende, nei confronti dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione



dall'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un ulteriore quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Considerato che le assunzioni di personale effettuabili dalla suddetta Agenzia ai sensi del citato regime speciale di reclutamento avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 reca, al comma 1, uno stanziamento straordinario per un ammontare complessivo pari a euro 13.950.130,00 a copertura degli oneri derivanti dai servizi di ordine pubblico che verranno predisposti in occasione del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024.

La previsione degli oneri necessari è stata elaborata sulla base dei dati relativi all'organizzazione del Summit, che vedrà la partecipazione di circa 25 Delegazioni estere e sulla scorta del dispositivo adottato in occasione del precedente Vertice di Taormina del 2017.

Tale evento renderà, infatti, necessaria l'adozione di un complesso dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione anche ai fini di prevenzione del terrorismo.

Più nel dettaglio, i maggiori oneri finanziari sono stimati in euro 4.676.230,00 per le spese di personale e in euro 9.273.900 per le spese di funzionamento.

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli oneri:

SUMMIT G7 PUGLIA				
ONERI FINANZIARI FORZE DI POLIZIA (CIRCA 5000 OPERATORI)				
tipologia spesa	costo unitario giornaliero	unità	turni/ore/giorni	TOTALE
INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO fuori sede	29,43	4000	9	1.059.480 €
INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO in sede	17,25	1000	9	155.250 €
LAVORO STRAORDINARIO	19,78	5000	35	3.461.500 €
VITTO E ALLOGGIO	190	1500	9	2.565.000
NOLEGGIO NAVE		2500	9	6.600.000
VITTO TERRITORIALI	7	1000	9	63.000
GENERI DI CONFORTO	1,02	5000	9	45.900
TOTALE				13.950.130 €

Con il comma 2 viene, invece, incrementato il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di ulteriori 1.500 unità, con un'autorizzazione di spesa di 3.755.149,00 euro per l'anno 2024.

Sempre nell'ottica di assicurare il concorso delle Forze armate nel potenziamento della cornice di sicurezza connessa allo svolgimento del Vertice internazionale in parola, il successivo comma 3



prevede altresì l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi per i quali è autorizzata la spesa di euro 5.750.718,00 per l'anno 2024, di cui 334.993,00 euro per spese di personale.

Per lo svolgimento di tali attività, secondo quanto stabilito dalla richiamata disposizione della legge di bilancio 2024, compete alle 1.500 unità di personale delle Forze armate un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale delle Forze di polizia, alla quale va aggiunto un tetto di 55 ore di straordinario mensili (rapportate al periodo di effettivo impiego - 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni), che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per il personale impiegato, invece, negli assetti di difesa aerea e marittima verrà corrisposto il compenso forfettario d'impiego (CFI), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Per la quantificazione dei succitati importi, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra nel dispositivo integrativo dell'operazione "Strade Sicure" è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%), ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per i militari di cui al precedente alinea, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore rapportate al periodo di impiego (pari a 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e circa 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni) di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%);



- compenso forfetario d'impiego (CFI): a tutto il personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima per un importo giornaliero medio di circa € 135,08 [derivante dalla somma della spesa –vds. prospetti analitici CFI (unità navale e assetti aerei) - diviso il numero di unità di personale (496) e il numero dei giorni di effettivo impiego (5 gg.)]. Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP del 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro-capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 34 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
 - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero medio *pro-capite* compreso tra € 80 e € 100 -in base ai luoghi di pernottamento- per l'alloggiamento presso strutture civili;
 - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 6,25 per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua, ecc.;
 - equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti, ecc.;
 - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato è stato determinato il numero degli automezzi necessari al loro trasporto ed utilizzato il costo unitario giornaliero di € 28,97 (nolo, carburanti, etc.);
 - impiego assetti aerei e navali: funzionamento generale degli aeromobili e delle unità navali militari di previsto impiego per tutta la durata dell'esigenza (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento è stata presa a riferimento l'onerosità volo/ora e/o navigazione/giorno per ciascuna tipologia di mezzo aereo/navale, considerandone, in funzione del compito da assolvere, il previsto impiego complessivo in termini di ore di volo e giorni di navigazione.
 - *una tantum*:
- a) indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da



percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo complessivo di euro € **118.298,00** di cui € 37.298,00 per n. 1.500 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, quale indennità di marcia/oneri per la ricognizione, prevedendo la corresponsione per 1-3 giorni (2 giorni in media) ed € 81.000,00 per n. 496 unità di personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima, quale indennità di missione/spostamenti sul territorio nazionale;

- b) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € **270.417,00**;
- c) Oneri comunicazione satellitari per € **4.100,00**;
- d) Oneri di approntamento di € **15.000,00**.

Di seguito le schede con il dettaglio analitico delle spese.

LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA' MISSIONE: G7 - CONTINGENTE MILITARI FORZE ARMATE ANNO 2024

SCHEDA	COSTO INTERO PERIODO
G7 - CONTROLLO VALICHI DI CONFINE	€ 1.227.048
G7 - SERVIZI PREVENTIVI DI SICUREZZA	€ 486.098
G7 - SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA	€ 2.042.003
G7 - ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA	€ 5.750.718
TOTALE PER L'ANNO 2024	€ 9.505.867



LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA'				
MISSIONE: G7 - CONTROLLO VALICHI DI CONFINE				
ANNO 2024				
350 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	350	€ 29,44	€ 309.120	€ 226.688
Straordinario	350	€ 17,66	€ 339.955	€ 249.300
TOTALE SPESE PERSONALE	350		€ 649.075	€ 475.988
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	108	€ 4,80	€ 15.552	€ 11.405
Vitto strutture civili	242	€ 34,00	€ 246.840	€ 181.016
Alloggio strutture civili	242	€ 80,00	€ 580.800	€ 425.920
Servizi generali	108	€ 6,25	€ 20.250	€ 14.850
Equipaggiamento/vestiario	350	€ 1,45	€ 15.225	€ 11.165
Funzionamento automezzi	44	€ 28,97	€ 38.240	€ 28.043
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 916.907	€ 672.399
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 8.671
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 69.990
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 78.661
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 649.075	€ 475.988
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 916.907	€ 672.399
TOTALE ONERI			€ 1.565.982	€ 1.148.387
ONERI UNA TANTUM				€ 78.661
TOTALE GENERALE			€ 1.644.643	€ 1.227.048



LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - BRINDISI				
MISSIONE: G7 - SERVIZI PREVENTIVI DI SICUREZZA				
ANNO 2024				
100 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	100	€ 29,44	€ 88.320	€ 64.768
Straordinario	100	€ 17,66	€ 97.130	€ 71.229
TOTALE SPESE PERSONALE	100		€ 185.450	€ 135.997
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	100	€ 34,00	€ 102.000	€ 74.800
Alloggio strutture civili	100	€ 100,00	€ 300.000	€ 220.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	100	€ 1,45	€ 4.350	€ 3.190
Funzionamento automezzi	13	€ 28,97	€ 11.298	€ 8.285
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 417.648	€ 306.275
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 2.468
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 41.358
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 43.826
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 185.450	€ 135.997
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 417.648	€ 306.275
TOTALE ONERI			€ 603.098	€ 442.272
ONERI UNA TANTUM				€ 43.826
TOTALE GENERALE			€ 646.924	€ 486.098



LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - BRINDISI				
MISSIONE: G7 - SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA				
ANNO 2024				
1050 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 06/06/24 al 17/06/24 (12 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	1.050	€ 29,44	€ 927.360	€ 370.944
Straordinario	1.050	€ 17,66	€ 1.019.865	€ 407.946
TOTALE SPESE PERSONALE	1.050		€ 1.947.225	€ 778.890
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	486	€ 4,80	€ 69.984	€ 27.994
Vitto strutture civili	564	€ 34,00	€ 575.280	€ 230.112
Alloggio strutture civili	564	€ 100,00	€ 1.692.000	€ 676.800
Servizi generali	486	€ 6,25	€ 91.125	€ 36.450
Equipaggiamento/vestiario	1.050	€ 1,45	€ 45.675	€ 18.270
Funzionamento automezzi	131	€ 28,97	€ 113.852	€ 45.541
Funzionamento velivoli	12	€ 296,65	€ 106.794	€ 42.718
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 2.694.710	€ 1.077.885
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 26.159
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 159.069
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 185.228
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 06/06/24 al 17/06/24 (12 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.947.225	€ 778.890
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 2.694.710	€ 1.077.885
TOTALE ONERI			€ 4.641.935	€ 1.856.775
ONERI UNA TANTUM				€ 185.228
TOTALE GENERALE			€ 4.827.163	€ 2.042.003

18



LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA'				
MISSIONE: G7 - ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA				
ANNO 2024				
496 MILITARI <u>ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 12/06/24 al 16/06/24 (5 gg.)
Compenso Forfettario Impiego	496	€ 135,078	€ 2.009.958	€ 334.993
TOTALE SPESE PERSONALE	496		€ 2.009.958	€ 334.993
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	496	€ 4,80	€ 71.424	€ 11.904
Servizi generali	496	€ 6,25	€ 93.000	€ 15.500
Equipaggiamento/vestiario	496	€ 1,45	€ 21.576	€ 3.596
Funzionamento velivoli	7	€ 141.092,00	€ 29.629.320	€ 4.938.220
Funzionamento navi	1	€ 69.281,00	€ 2.078.430	€ 346.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 31.893.750	€ 5.315.625
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/oneri per ricognizioni				€ -
Indennità di missioni/spostamenti territorio nazionale				€ 81.000
Oneri comunicazioni satellitari				€ 4.100
Approntamento				€ 15.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 100.100
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 12/06/24 al 16/06/24 (5 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 2.009.958	€ 334.993
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 31.893.750	€ 5.315.625
TOTALE ONERI			€ 33.903.708	€ 5.650.618
ONERI UNA TANTUM				€ 100.100
TOTALE GENERALE			€ 34.003.808	€ 5.750.718



COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

Missione: G7 - Unità navale M.M.

Grado	Unità	Feriale		Festivo		Totale	Oneri a carico Amministrazione		Totale Lordo
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni		INPDAP	IRAP	
							24,20%	8,50%	
Ammiraglio di Squadra	0	105	3	180	2	-	-	-	-
Ammiraglio di Divisione	0	105	3	180	2	-	-	-	-
Contrammiraglio	0	95	3	170	2	-	-	-	-
Capitano di Vascello + 25	0	95	3	170	2	-	-	-	-
Capitano di Vascello	1	95	3	170	2	625,00	151,25	53,13	829,38
Capitano di Fregata + 25	4	85	3	165	2	2.340,00	566,28	198,90	3.105,18
Capitano di Fregata	0	85	3	165	2	-	-	-	-
Capitano di Corvetta	5	85	3	165	2	2.925,00	707,85	248,63	3.881,48
Tenente di Vascello	10	76	3	152	2	5.320,00	1.287,44	452,20	7.059,64
Sottotenente di Vascello	7	76	3	152	2	3.724,00	901,21	316,54	4.941,75
Guardiamarina	3	76	3	152	2	1.596,00	386,23	135,66	2.117,89
Luogotenente	0	76	3	152	2	-	-	-	-
1° Maresciallo + 29	0	76	3	152	2	-	-	-	-
1° Maresciallo + 25	0	76	3	152	2	-	-	-	-
1° Maresciallo	4	76	3	152	2	2.128,00	514,98	180,88	2.823,86
Capo 1ª Classe + 25	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Capo 1ª Classe	26	70	3	140	2	12.740,00	3.083,08	1.082,90	16.905,98
Capo 2ª Classe + 15	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Capo 2ª Classe + 10	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Capo 2ª Classe	34	70	3	140	2	16.660,00	4.031,72	1.416,10	22.107,82
Capo 3ª Classe	6	70	3	140	2	2.940,00	711,48	249,90	3.901,38
2° Capo Scelto + 25	0	70	3	140	2	-	-	-	-
2° Capo Scelto	4	70	3	140	2	1.960,00	474,32	166,60	2.600,92
2° Capo + 18	0	70	3	140	2	-	-	-	-
2° Capo + 15	0	70	3	140	2	-	-	-	-
2° Capo	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Sergente + 10	10	70	3	140	2	4.900,00	1.185,80	416,50	6.502,30
Sergente	10	70	3	140	2	4.900,00	1.185,80	416,50	6.502,30
Sottocapo 1ª Classe Scelto	0	66	3	132	2	-	-	-	-
Sottocapo 1ª Classe	9	66	3	132	2	4.158,00	1.006,24	353,43	5.517,67
Sottocapo 2ª Classe	13	66	3	132	2	6.006,00	1.453,45	510,51	7.969,96
Sottocapo 3ª Classe	50	66	3	132	2	23.100,00	5.590,20	1.963,50	30.653,70
Volontario non in SP	0	66	3	132	2	-	-	-	-
Totale	196					96.022,00	23.237,32	8.161,87	127.421,19

Totale arrotondato	127.421,00
--------------------	------------



COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

Missione: G7 - Difesa aerea e assetti aerei vari e personale di supporto

Grado	Unità	Feriale		Festivo		Totale	Oneri a carico Amministrazione		Totale Lordo
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni		INPDAP	IRAP	
Generale di Squadra Aerea	0	105	3	180	2	-	-	-	-
Generale di Divisione Aerea	0	105	3	180	2	-	-	-	-
Generale di Brigata Aerea	0	95	3	170	2	-	-	-	-
Colonnello + 25	1	95	3	170	2	625,00	151,25	53,13	829,38
Colonnello	0	95	3	170	2	-	-	-	-
Tenente Colonnello + 25	15	85	3	165	2	8.775,00	2.123,55	745,88	11.644,43
Tenente Colonnello	15	85	3	165	2	8.775,00	2.123,55	745,88	11.644,43
Maggiore	15	85	3	165	2	8.775,00	2.123,55	745,88	11.644,43
Capitano	10	76	3	152	2	5.320,00	1.287,44	452,20	7.059,64
Tenente	10	76	3	152	2	5.320,00	1.287,44	452,20	7.059,64
Sottotenente	5	76	3	152	2	2.660,00	643,72	226,10	3.529,82
Luogotenente	45	76	3	152	2	23.940,00	5.793,48	2.034,90	31.768,38
1° Maresciallo + 29	32	76	3	152	2	17.024,00	4.119,81	1.447,04	22.590,85
1° Maresciallo + 25	15	76	3	152	2	7.980,00	1.931,16	678,30	10.589,46
1° Maresciallo	9	76	3	152	2	4.788,00	1.158,70	406,98	6.353,68
Maresciallo 1^ Classe + 25	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Maresciallo 1^ Classe	8	70	3	140	2	3.920,00	948,64	333,20	5.201,84
Maresciallo 2^ Classe + 15	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Maresciallo 2^ Classe + 10	7	70	3	140	2	3.430,00	830,06	291,55	4.551,61
Maresciallo 2^ Classe	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Maresciallo 3^ Classe	6	70	3	140	2	2.940,00	711,48	249,90	3.901,38
Sergente Maggiore Capo + 25	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Sergente Maggiore Capo	43	70	3	140	2	21.070,00	5.098,94	1.790,95	27.959,89
Sergente Maggiore + 18	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Sergente Maggiore + 15	32	70	3	140	2	15.680,00	3.794,56	1.332,80	20.807,36
Sergente Maggiore	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Sergente + 10	22	70	3	140	2	10.780,00	2.608,76	916,30	14.305,06
Sergente	0	70	3	140	2	-	-	-	-
1° Aviere Capo Scelto	10	66	3	132	2	4.620,00	1.118,04	392,70	6.130,74
1° Aviere Capo	0	66	3	132	2	-	-	-	-
1° Aviere Scelto	0	66	3	132	2	-	-	-	-
Aviere Capo	0	66	3	132	2	-	-	-	-
Volontario non in SP	0	66	3	132	2	-	-	-	-
Totale	300					156.422,00	37.854,12	13.295,87	207.571,99

Totale arrotondato	207.572,00
--------------------	------------



Il **comma 4** prevede l'autorizzazione di una spesa complessiva di euro **1.810.282,00** per consentire il lavoro straordinario dei Vigili del fuoco da effettuarsi in occasione del Vertice internazionale e assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per lo svolgimento dell'evento in questione.

In particolare, allo scopo di assicurare la corretta cornice di sicurezza a un evento di eccezionale rilevanza politica, si ritiene di predisporre un dispositivo che, oltre a garantire, potenziandolo, il dispositivo di soccorso tecnico urgente ordinariamente presente sul territorio, preveda l'impiego anche di unità specialistiche e specializzate. Tali unità, sono state individuate tra quelle esperte in campo NBCR, USAR, elicotteristico, subacqueo, navale e di soccorso aeroportuale e saranno impegnate per garantire:

- un monitoraggio h 24 dei luoghi per l'individuazione di sostanze nucleari, chimiche o biologiche intervenendo immediatamente in caso di allarme;
- con il proprio personale esperto USAR un rapido intervento di unità esperte nella ricerca sotto macerie;
- con l'impiego degli elicotteri una rapida movimentazione dello scenario;
- con il proprio personale sommozzatore ogni emergenza o necessità che dovesse interessare lo specifico campo d'azione;
- con il personale nautico la sicurezza dei porti, ordinariamente privi di servizio effettuato dal CNVVF, utilizzati in vicinanza dei luoghi del vertice;
- con il personale soccorritore aeroportuale la sicurezza antincendio del traffico aereo all'interno delle superfici che saranno utilizzate in prossimità dei luoghi del vertice, potenziando nel contempo, la sicurezza antincendio negli aeroporti limitrofi.

È stata pertanto stimata una spesa complessiva di 1.810.282 euro che tiene conto sostanzialmente dei soli costi del personale impiegato nei termini sopra indicati. Dalla tabella che segue si evince nel dettaglio il suddetto dispositivo di soccorso, sia in termini di impiego di risorse umane che di relativo fabbisogno finanziario.

Dispositivo di soccorso del CNWF (dal 11 al 16 giugno) per il G7 del 13-15 giugno 2024	giorni/eventi	ore complessive	WF impiegati nel dispositivo/riunioni operative	costo medio/orario compenso lavoro straor.	importi totali
Dispositivo STU personale WF	6 giorni	144	466	23,90	1.603.785,60
Impegno continuativo CNVVF riunioni operative	20 eventi	480	18	23,90	206.496,00
ONERE COMPLESSIVO lordo stato					1.810.281,60



Il **comma 5** dispone che, con riguardo alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativamente a 250 unità nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco da assumere non prima del 1° ottobre 2023, le stesse abbiano decorrenza non prima del 31 dicembre 2024, nel limite massimo di 229 unità; tale limite è stato definito alla luce degli incrementi retributivi determinatisi successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020 (DPR 121/2022).

Di seguito le tabelle esplicative per la quantificazione del risparmio derivante dalla nuova decorrenza delle assunzioni.

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA N. 229 VIGILI DEL FUOCO: DECORRENZA 1° gennaio 2024

Allievo vigile del fuoco		Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco		TOT GIORNI ANNO	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Totale	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	TOTALE LORDO STATO	di cui trattamento economico fisso	di cui trattamento economico accessorio (straordinario)
N.	GG LAVORATI	N.	GG LAVORATI									
229	274	229	92	366	171,44	57,56	229,00	6.574.063,57	2.334.988,98	8.909.070,55	8.889.133,84	19.936,70

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA N. 229 VIGILI DEL FUOCO: DECORRENZA 31 dicembre 2024

Allievo vigile del fuoco		Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco		TOT GIORNI ANNO	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Totale	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	TOTALE LORDO STATO	di cui trattamento economico fisso	di cui trattamento economico accessorio (straordinario)
N.	GG LAVORATI	N.	GG LAVORATI									
229	1	0	0	1	0,63	-	0,63	23.993	-	23.993,01	23.993,01	-

Quantificazione risparmio per differimento assunzione n. 229 unità vigili del fuoco (L. 30.12.2020, n. 178 comma 877)	8.885.078
---	-----------

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE PRO-CAPITE (LORDO STATO)			
	FISSA	Accessoria (straordinaria)	TOTALE	Tariffa straordinaria (15%)
	2024-2025		2024-2026	feriale
ALIEVO VIGILE DEL FUOCO	38.346,90	-	38.346,90	-
VIGILE DEL FUOCO	40.217,79	346,35	40.564,14	13,06

Il **comma 6** precisa che le spese inerenti al trattamento economico accessorio dell'articolo in esame, si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il **comma 7** prevede che agli oneri, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

- quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017. In particolare, le somme oggetto di riduzione sono quelle indicate dal decreto del



presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 e destinate settore difesa-sicurezza;

- quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5, in relazione all'allungamento al 31 dicembre 2024, della data di autorizzazione all'assunzione in deroga del relativo personale;
- quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
- quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, , che presenta le necessarie disponibilità.

L'articolo 11 stabilisce che l'articolo 2, comma 2 del decreto legge 16 del 2020 sia da intendersi nel senso che le attività della Fondazione Milano Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico, che la fondazione medesima non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che opera in condizione di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. P. M. Motta'.

10/06/2024



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
10	1		Rafforzamento delle Forze di polizia impegnate nei servizi per il Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi - personale	S	C	4,7				4,7				4,7			
10	1		Rafforzamento delle Forze di polizia impegnate nei servizi per il Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi - effetti riflessi	E	TC					2,3				2,3			
10	1		Rafforzamento delle Forze di polizia impegnate nei servizi per il Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi - spese di funzionamento	S	C	9,3				9,3				9,3			
10	2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - controllo valichi di confine - personale	S	C	0,5				0,5				0,5			
10	2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - controllo valichi di confine - effetti riflessi	E	TC					0,2				0,2			
10	2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - controllo valichi di confine - spese di funzionamento	S	C	0,7				0,7				0,7			
10	2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi preventivi di sicurezza - personale	S	C	0,1				0,1				0,1			
10	2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi preventivi di sicurezza - effetti riflessi	E	TC					0,1				0,1			
10	2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi preventivi di sicurezza - spese di funzionamento	S	C	0,3				0,3				0,3			
10	2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi di vigilanza e sicurezza - personale	S	C	0,8				0,8				0,8			
10	2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi di vigilanza e sicurezza - effetti riflessi	E	TC					0,4				0,4			
10	2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi di vigilanza e sicurezza - spese di funzionamento	S	C	1,2				1,2				1,2			
10	3		Impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi - personale	S	C	0,4				0,4				0,4			
10	3		Impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi - personale - effetti riflessi	E	TC					0,2				0,2			

Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
10	3		Impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi - spese di funzionamento	S	C	5,3				5,3				5,3			
10	4		Maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - straordinario	S	C	1,8				1,8				1,8			
10	4		Maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - straordinario - effetti riflessi	E	TC					0,9				0,9			
10	5		Rinvio della decorrenza della presa di servizio del contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 1, c. 877 della L. 178/2020, a partire dal 31 dicembre 2024	S	C	-1,8				-1,8				-1,8			
10	5		Rinvio della decorrenza della presa di servizio del contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 1, c. 877 della L. 178/2020, a partire dal 31 dicembre 2024	E	TC					-0,9				-0,9			
10	7	a)	Riduzione del Fondo per il riordino delle carriere del personale non dirigente del CNVFF, di cui all'art. 1, c. 365, lett. C) della L. 232/2016	S	C	-38,2				-38,2				-38,2			
10	7	a)	Riduzione del Fondo per il riordino delle carriere del personale non dirigente del CNVFF, di cui all'art. 1, c. 365, lett. C) della L. 232/2016 - effetti riflessi	E	TC					-18,5				-18,5			
10	7	a)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008	S	K	-0,6				-0,6				-0,6			
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		-15,4	0,0	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0
			SALDO			15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2024.

Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile » e, in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese » e, in particolare, l'articolo 67-ter, comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) » e, in particolare, l'articolo 1, comma 437;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 551;

Visto il « Codice della protezione civile » di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante « Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 »;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 2023 con il quale è stato disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 11 settembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, funzionali ad assicurare l'erogazione di contributi anche in caso di impossibilità di ricostruzione *in loco*, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti interessati e all'estensione del perimetro delle attività di ricostruzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate all'emergenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo »;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del « Gruppo dei sette » (G7), in programma dal 13 al 15 giugno 2024 nella città di Brindisi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire le modalità di azione della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », al fine di agevolare le complesse attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nell'ambito temporale immediato e predefinito delle predette competizioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, per lo sport e i giovani, dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Articolo 1.

(Contributi per beni mobili)

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*ter*. Il Commissario straordinario di cui al presente articolo, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *e*), i contributi di cui al comma 6-*quater*.

6-*quater*. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-*ter* riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo. ».

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560

milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, confluisce per l'anno 2024 alla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Articolo 2.

(Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative)

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*:

- a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

3-*ter*. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-*bis*, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-*bis*, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*.

3-*quater*. I contributi di cui al comma 3-*bis* sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione. ».

Articolo 3.

(Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)

1. All'articolo 20-*septies*, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: « avvalendosi della propria struttura di supporto » sono inserite le seguenti: « ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, » e, dopo le parole: « previo sorteggio dei beneficiari » sono inserite le seguenti: « o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo ».

Articolo 4.

(Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale)

1. All'articolo 20-*ter*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023.

3. All'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il

personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. ».

Articolo 5.

(Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis* Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-*octies*, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:

- a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
- b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni;
- c) gli enti pubblici economici;
- d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
- e) le aziende unità sanitarie locali;
- f) le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)", limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2-*ter*. Le attività svolte dagli organismi *in house* di cui al comma 2-*bis*, lettera b), e dalle società e soggetti di cui al comma 2-*bis*, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti alle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3. ».

2. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 3, terzo periodo, le parole « comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis* e 3-*ter* ».

Articolo 6.

(Infrastrutture stradali e ferroviarie)

1. All'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: « infrastrutture stradali » sono inserite le seguenti: « e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie »;
 - b) dopo le parole: « altresì l'individuazione » sono inserite le seguenti: « , per le infrastrutture stradali, »;
 - c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma - parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».
2. All'articolo 20-*novies*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo le parole: «

del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 » sono inserite le seguenti: « e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi, ».

3. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi. ».

Articolo 7.

(Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009)

1. L'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Capo II

DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile)

1. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « , verificatisi nell'anno 2021, » sono inserite le seguenti: « nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023 ».

2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo)

1. Tenuto conto della necessità di attivare la piena capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è estesa per la predetta Agenzia di un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.)

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento.

2. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 1.500 unità. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.

4. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, è autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

5. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unità, possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024.

6. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;

b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5;

c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;

d) quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11.

(Fondazione « Milano Cortina 2026 »)

1. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è da intendersi nel senso che le attività svolte dalla Fondazione « Milano Cortina 2026 » non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.

2. La Fondazione « Milano Cortina 2026 » opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2024

MATTARELLA

Tajani, *il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Bignami.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1131, d'iniziativa della senatrice Gelmini, che si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, da realizzare attraverso i progetti e i piani previsti a tale scopo dal PNRR e dal Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 2 individua i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana ai quali si devono conformare l'attività legislativa delle Regioni e l'attività amministrativa dei restanti enti territoriali.

L'articolo 3 prevede che la pianificazione urbanistica debba promuovere la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti e che i comuni debbano perseguire la qualità progettuale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata.

L'articolo 4 dispone che possano essere previsti incrementi volumetrici per interventi di rigenerazione

urbana, nonché ai fini di promuovere programmi di edilizia residenziale per gli studenti e di edilizia sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare il contenuto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'articolo 6 reca una serie di novelle al Testo unico dell'edilizia, in materia, tra l'altro, di stato legittimo degli immobili, determinazione delle variazioni essenziali, interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, tolleranze costruttive, alcune delle quali incidono su disposizioni toccate anche dal decreto-legge "casa", attualmente all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1131 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale](#)

[\(1160\) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori](#)

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1136, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1160 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1160, d'iniziativa della senatrice Sironi e altri, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla legge n. 977 del 1967, che disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti.

In primo luogo, si prevede che il provvedimento con il quale la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo sia rilasciato per un periodo non superiore a 6 mesi, sia rinnovabile e possa essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e dell'integrità psicofisica del minore.

Inoltre, si dispone l'estensione della legge n. 977 all'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali, demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione delle soglie temporali o di introiti il cui superamento configura impiego e sfruttamento commerciale di minore e prevedendo che i redditi che superano la soglia siano versati in un conto corrente gestito da un curatore speciale nominato dal tribunale.

L'articolo 2 vieta la diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso e stabilisce che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero di contenuti multimediali è un atto di straordinaria amministrazione che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

L'articolo 3 reca ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori, volte a far sì che tale tematica sia affrontata dall'AGCOM (che adotterà misure relative ai servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale), nonché nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e di specifiche campagne di prevenzione e sensibilizzazione predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 modifica l'articolo 2-*quinquies* del codice della *privacy*, per innalzare da 14 a 16 anni l'età a partire dalla quale il minore può prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 16 anni il consenso

deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate in attuazione del provvedimento in esame.

In conclusione, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1160 con il disegno di legge n. 1136. La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) segnala di avere presentato un disegno di legge sui medesimi temi trattati dai due disegni di legge all'ordine del giorno e ne chiede l'abbinamento, una volta che esso sarà assegnato alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - al fine di evitare che i tempi di presentazione e assegnazione di nuovi disegni di legge abbiano l'effetto di rallentare l'*iter* dei provvedimenti già in esame - se il disegno di legge segnalato dalla senatrice Floridia non sarà assegnato entro sette giorni, l'esame dei disegni di legge in titolo proseguirà comunque.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 20 giugno, alle ore 10, il termine per l'eventuale indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di soggetti da audire, segnalando che le audizioni avranno luogo martedì 25 giugno e che, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, la Presidenza si riserva di effettuare un vaglio rigoroso delle richieste. Invita pertanto i Gruppi a limitare al massimo il numero dei soggetti indicati.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 2 luglio, alle ore 18.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo che reca, in primo luogo, una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1º maggio 2023, originariamente contenuta nel decreto-legge n. 88 del 2023, poi trasfuso, nel corso dell'esame parlamentare, all'interno del decreto-legge n. 61 del 2023.

Esso contiene poi una disposizione relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile.

Esso reca infine misure urgenti per lo svolgimento del vertice G7 di Brindisi e dei giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.

Il decreto-legge si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi.

Come già ricordato, i primi sei articoli riguardano la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023.

In particolare, l'articolo 1 autorizza il Commissario straordinario a concedere - nel limite di spesa di 210 milioni di euro - contributi per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 2 prevede che i contributi per la ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 61 del 2023 possano essere destinati anche all'acquisto di aree alternative, ove occorra provvedere alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nello stesso luogo, o all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle verifiche a campione effettuate dal Commissario straordinario sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, in primo luogo, che il Commissario possa avvalersi - oltre che della propria struttura di supporto - anche di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici. In secondo luogo, si prevede che l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica possa avvenire - oltre che mediante sorteggio - anche applicando indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'articolo 4 proroga la durata del mandato del Commissario straordinario alla ricostruzione dal 30 giugno al 31 dicembre 2024.

Esso modifica inoltre la disposizione che ha autorizzato gli enti locali ad assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di ricostruzione mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.

In primo luogo, viene specificato che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Viene inoltre riconosciuta agli enti locali la facoltà di attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni (ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia), disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.

In secondo luogo, qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali sono autorizzati a procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio.

L'articolo 5 estende il novero dei soggetti che possono essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, includendovi: le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organismi *in house*; gli enti pubblici economici; le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; le aziende unità sanitarie locali; le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea).

L'articolo 6 inserisce le infrastrutture ferroviarie all'interno del piano speciale per le infrastrutture stradali che deve essere predisposto dal Commissario straordinario, prevedendo che RFI, in qualità di soggetto attuatore, provveda agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue.

Gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue sono invece ricondotti al novero degli interventi per i quali ANAS è individuata quale soggetto attuatore.

L'articolo 7 reca l'interpretazione autentica di una disposizione della legge di stabilità per il 2015 relativa alle attività di ricostruzione e recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

In particolare, si prevede che nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il CIPRESS può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata possano rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 8 consente di ricorrere alle risorse di cui all'articolo 1, comma 448, della legge di bilancio per il 2022 anche per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali non siano stati previsti finanziamenti con norma primaria.

L'articolo 9 estende per un ulteriore quinquennio, a favore dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento del personale previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice G7 di Brindisi.

In particolare, il comma 1 reca uno stanziamento a favore delle Forze di polizia impegnate nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.

Il comma 2 incrementa di 1.500 unità il contingente di personale delle Forze armate impegnato in attività di controllo del territorio.

Il comma 3 reca uno stanziamento volto ad assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea attraverso l'impiego di assetti aeronavali della difesa.

Il comma 4 reca uno stanziamento per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 5 rinvia al 1° dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si potrà procedere alla seconda *tranche* delle assunzioni straordinarie di vigili del fuoco autorizzate dall'articolo 1, comma 877, della legge di bilancio per il 2021.

L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, in virtù della quale si deve intendere che le attività svolte dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a concordare con il Presidente della 10ª Commissione una tempistica di esame del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale che tenga conto della necessità dell'8ª Commissione di dare priorità al provvedimento d'urgenza in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda che le Commissioni riunite 8ª e 10ª hanno già convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1146.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (n. 155)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la legge 28 giugno 2016, n. 132, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'articolo 14 ha demandato all'ISPRA il compito di predisporre, con il contributo delle agenzie regionali, uno schema di regolamento che - nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - stabilisca: le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale; il codice etico; le competenze del personale ispettivo; i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo; le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

La legge del 2016 aveva previsto che il regolamento predisposto dall'ISPRA venisse emanato entro 30 giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

L'approvazione in sede preliminare da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta, una prima volta, il 20 maggio 2019. Su tale testo è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-regioni il 1° agosto 2019 ed è stato espresso parere da parte del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 ottobre 2020.

A seguito del cambiamento del Governo, è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di rinnovare il proprio concerto. Il MEF ha provveduto il 2 novembre 2023. Il testo è stato nuovamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024 e su di esso è stata nuovamente raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni il 30 maggio 2024.

Il provvedimento si compone di 8 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, prevedendo che esso sia individuato tra il personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali in possesso di adeguata qualificazione comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione di un apposito interpello, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata. Il personale così individuato segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio.

L'articolo 1 in esame disciplina anche la cessazione della qualifica di ispettore e la figura del responsabile, dotato di compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo.

L'articolo 2 individua i titoli di studio necessari per poter partecipare agli interPELLI per l'acquisizione della qualifica di ispettore.

L'articolo 3 è dedicato ai percorsi formativi e di aggiornamento per il personale incaricato degli interventi ispettivi.

L'articolo 4 individua le competenze del personale ispettivo. La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza.

L'articolo 5 individua i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Esso prevede, tra l'altro, che per lo svolgimento di ogni attività ispettiva l'ISPRA o le agenzie regionali costituiscano un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito o impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.

L'articolo 6 prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni il personale ispettivo sia tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, contenuto nell'Allegato 1 allo schema di regolamento in esame.

L'articolo 7 disciplina le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali. Esso prevede, tra l'altro, che chiunque, in forma singola o associata, possa segnalare illeciti ambientali all'ISPRA o alle agenzie regionali. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo di

avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali, tra cui i termini entro i quali devono essere adottati i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie regionali previsti dal provvedimento in esame e deve essere individuato il personale incaricato degli interventi ispettivi.

Ai sensi del già ricordato articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie regionali potranno individuare e nominare, tra il personale in questione, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni in merito all'atto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere al Governo già la prossima settimana e che pertanto, a suo avviso, non vi sono margini per svolgere audizioni, anche alla luce di quanto già convenuto dalla Commissione in merito all'attività che dovrà essere svolta nelle prossime settimane e del fatto che generalmente sugli atti del Governo la Commissione non svolge questo tipo di attività istruttoria.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ([n. 161](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 12 della legge di delegazione europea 2022-2023, traspone all'interno dell'ordinamento nazionale due direttive europee - la n. 958 e la n. 959 del 2023 - che hanno entrambe modificato la direttiva 2003/87/CE, istituiva del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea (ETS).

Il sistema ETS rappresenta uno dei principali strumenti della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici, incidendo sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti mediante la creazione di diritti di emissione negoziabili su appositi mercati. Esso si basa sulla limitazione e lo scambio delle emissioni: si fissa un tetto massimo (*cap*) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori.

Le direttive nn. 958 e 959 del 2023, che fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55", hanno modificato il sistema, estendendone il campo di applicazione e rafforzando il meccanismo, al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento europeo 2021/11 (la cosiddetta legge europea sul clima).

Come riferito dalla relazione illustrativa, in primo luogo, esse hanno previsto la graduale inclusione nell'ambito del sistema ETS delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le

navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi *offshore* di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate.

Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo Spazio economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, se lo schema internazionale di regolazione delle emissioni derivanti dall'aviazione civile (cosiddetto CORSIA) non avrà prodotto risultati tangibili, la Commissione europea presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE.

È stato reso più stringente l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel sistema ETS, che passa da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 a una riduzione del 62 per cento entro il 2030.

Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato, ma parallelo, (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un *cap* separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione.

È stata prevista la progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote per le emissioni del settore aereo a circa il 60 per cento nel 2024 e al 40 per cento nel 2025, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026. Nel periodo 2024-2030 è tuttavia prevista l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. Inoltre, non sono state previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendita all'asta.

Sempre nel 2023, il regolamento n. 956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cosiddetto CBAM), con l'obiettivo di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria. Tale meccanismo è volto in particolare ad evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra UE - dove non vige il sistema ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione. Esso dunque permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti.

Lo schema di decreto legislativo in esame - che si compone di 13 articoli -apporta le conseguenti modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

L'articolo 1 inserisce nel titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 il riferimento alle due direttive del 2023.

L'articolo 2, oltre ad aggiornare l'elenco delle definizioni, modifica il campo di applicazione del decreto legislativo, ricomprendendovi anche le attività indicate nel nuovo Allegato I-*bis* (introdotto dall'articolo 10 dello schema in esame), ossia le attività che rientrano nel nuovo sistema ETS 2 (edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori).

L'articolo 3 modifica la composizione e i compiti del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2. Il Comitato ETS sarà dunque Autorità nazionale competente: per l'attuazione della direttiva 2003/87 (fatta eccezione per quanto rientra nel nuovo sistema ETS 2); per l'attuazione del regolamento CBAM e per lo svolgimento del sistema CORSIA (ad eccezione della funzione di *focal point*, attribuita a ENAC).

Come previsto da uno dei principi di delega - che, in considerazione dell'estensione dei compiti da svolgere, prevedeva il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente - il numero dei membri del Comitato è aumentato dagli attuali 15 a 22. Il Comitato sarà inoltre suddiviso in due sezioni: la Sezione 1 sarà competente per il sistema ETS e per il sistema CORSIA, mentre la Sezione 2 sarà competente per il sistema CBAM. La relazione illustrativa evidenzia che la creazione di una Sezione separata per le questioni CBAM deriva dalla specificità dei temi legati all'applicazione del relativo regolamento, che esulano dall'ambito tipico di attività del Comitato in materia ETS.

Viene conseguentemente potenziata anche la segreteria tecnica, istituita presso il Ministero dell'ambiente e avente il compito di svolgere la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato.

Come si è detto, l'articolo 3 in esame istituisce poi il nuovo Comitato ETS 2, composto da 11 membri, che - in attuazione di uno dei principi di delega - viene designato quale Autorità nazionale competente per i settori che rientrano nel sistema separato e parallelo. Anche il Comitato ETS 2 sarà dotato di un'apposita segreteria tecnica istituita presso il MASE.

L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni relative al settore aereo e introduce la nuova disciplina per il settore marittimo che, come si è detto, la direttiva 2023/959 ha inserito nell'ambito di applicazione del sistema ETS.

Tra l'altro, esso proroga fino al 31 dicembre 2026 la mancata applicazione delle norme in materia di ETS alle emissioni prodotte dai voli da o per gli aeroporti situati in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, ad eccezione dei voli verso aeroporti situati nel Regno Unito o in Svizzera.

Si prevede poi che gli operatori aerei abbiano diritto all'assegnazione di quote gratuite solo nel 2024 e nel 2025. Tuttavia, come anticipato, per il periodo 2024-2030 gli operatori potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili.

Viene inoltre inserito nel decreto legislativo n. 47 un nuovo articolo che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA.

Per quanto concerne, infine, il settore marittimo, si prevedono, tra l'altro, quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, nel 2026 e nel 2027 (rispettivamente il 40 per cento, il 70 per cento e il 100 per cento).

L'articolo 5 apporta modifiche alla disciplina dei settori ricompresi nel sistema ETS diversi dal trasporto aereo e marittimo.

Tra l'altro, esso interviene sulla disciplina degli usi consentiti dei proventi delle aste, prevedendo due ulteriori finalità: la decarbonizzazione del settore marittimo e le misure per contenere il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Esso reca inoltre disposizioni in materia di progressiva riduzione di assegnazioni gratuite nei settori CBAM e di meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (cosiddetta condizionalità) per alcuni tipi di impianti nei settori destinatari di assegnazione gratuita.

L'articolo 6 estende le disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei anche alle società di navigazione, apportandovi alcune modifiche in tema, tra l'altro, di monitoraggio, nonché - in applicazione di un principio di delega - di sanzioni. Viene inoltre introdotto un nuovo articolo in materia di espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni, per quanto concerne le navi poste sotto la responsabilità di società di navigazione che non hanno rispettato gli obblighi di restituzione.

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 47 la disciplina relativa al funzionamento dell'ETS 2, che trova applicazione con riferimento alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alle restituzioni delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui al nuovo Allegato I-bis.

A decorrere dal 1° giugno 2025, nessun soggetto regolamentato potrà svolgere le attività di cui all'Allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2.

A decorrere dal 2027, le quote di emissioni saranno messe all'asta su un mercato diverso da quello del sistema ETS. I proventi delle aste saranno destinati alle medesime finalità previste dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo e a ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2, come la decarbonizzazione di edifici e dei trasporti.

A partire dal 2027, il MASE potrà estendere le attività di cui all'Allegato I-bis a settori non elencati in tale Allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissione in tali settori, previa approvazione della Commissione.

L'articolo 7 in esame introduce nel decreto legislativo n. 47 anche un nuovo capo recante sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento CBAM, in virtù della delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea di cui

all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023.

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 47, recante le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 9 reca modifiche all'Allegato I del decreto legislativo, che individua le categorie di attività a cui si applica il sistema ETS, tra cui, come si è detto, l'inserimento nel sistema ETS dell'attività di trasporto marittimo.

Ulteriori modifiche riguardano attività quali, a titolo esemplificativo, la combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani; la raffinazione di petrolio; l'essiccazione o calcinazione del gesso e la produzione di ferro e acciaio.

L'articolo 10, come è già stato anticipato, introduce il nuovo Allegato I-*bis*, relativo al sistema ETS 2.

L'articolo 11 modifica l'Allegato III, recante principi in materia di controllo e comunicazione.

L'articolo 12 modifica l'Allegato IV, recante i criteri applicabili alla verifica.

L'articolo 13 reca le abrogazioni.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 61 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orari: dalle ore 13,30 alle ore 15,40

(Sospensione: dalle ore 15,10 alle ore 15,30)

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA, LEGAMBIENTE,
REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE TOSCANA, REGIONE MARCHE, COMITATI RIUNITI
ALLUVIONATI E FRANATI DELL'EMILIA ROMAGNA, COMITATI DEI CITTADINI ALLUVIONE
TOSCANA, COMITATO "15 SETTEMBRE" - ALLUVIONE VALLI DEL MISA E NEVOLA,
COORDINATORE DEI SINDACI DEI COMUNI DEL CRATERE SISMA 2009 E FONDAZIONE
"MILANO CORTINA 2026", INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE
[1162](#) (D-L 76/2024 - RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE CIVILE)*

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

119ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) comunica di avere compiuto alcuni approfondimenti in merito alla formulazione del testo, in esito ai quali ritiene di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alcuni Gruppi hanno espresso l'esigenza di effettuare un approfondimento istruttorio sullo schema di decreto legislativo in esame. Considerato il programma dei lavori molto intenso che attende la Commissione nelle prossime settimane e analogamente a

quanto convenuto nella seduta di questa mattina con riferimento a un altro provvedimento, propone di procedere all'acquisizione di contributi scritti da richiedere ai soggetti che i Gruppi dovranno indicare entro domani, 27 giugno, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1162](#) (d-l 76/2024 - Ricostruzione e protezione civile) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1162\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nella giornata di ieri, è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 1166, della senatrice Aurora Floridia e altri, recante "Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca" e che esso, come già convenuto, verrà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta, ai fini del suo abbinamento ai disegni di legge nn. 1136 e 1160.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede informazioni in merito allo svolgimento delle audizioni sul disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI), considerato che la Commissione ha deliberato di effettuare cicli di audizioni su numerosi provvedimenti, propone di individuare, nell'ambito della programmazione dei lavori, giornate appositamente dedicate allo svolgimento delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tutte le questioni relative all'esame del disegno di legge n. 1146 devono essere poste alla Presidenza delle Commissioni 8ª e 10ª riunite.

Con riferimento alla proposta del senatore Sigismondi, osserva che essa potrà essere discussa nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori originariamente previsto al termine della seduta odierna, che viene rinviato a martedì prossimo.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta plenaria odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024**

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,30.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

- il provvedimento reca una disciplina legislativa in materia di intelligenza artificiale, nonché, all'articolo 22, due deleghe nella medesima materia;
- gli obiettivi generali del disegno di legge sono, da un lato, quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, in una dimensione antropocentrica, e, dall'altro, quello di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto sui diritti fondamentali, dell'intelligenza artificiale;
- il disegno di legge, come evidenziato nell'allegata analisi tecnico-normativa, non si sovrappone al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale (approvato in via definitiva il 21 maggio 2024), ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno; inoltre, l'articolo 22, commi 1 e 2, del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento; considerato, altresì, che rientrano nell'ambito di competenza della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:
- l'articolo 1, che traccia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni di quest'ultimo dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea;
- l'articolo 2, che reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", di "dato" e di "modelli di intelligenza artificiale";
- l'articolo 3, che stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale;
- l'articolo 4, concernente gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali, che pone altresì una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- l'articolo 5 recante i principi applicabili in materia di sviluppo economico;
- l'articolo 6, che prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di

intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dalle Forze armate;

- l'articolo 13, ove si prevede che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale;
- l'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
- l'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale;
- l'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- l'articolo 22, che reca due deleghe al Governo rispettivamente per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si rappresenta l'opportunità di coordinare la definizione di "modelli di intelligenza artificiale" ivi prevista con quella recata dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 63, del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*);
 - in merito all'articolo 18, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento ivi previsto e gli eventuali principi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- i presupposti straordinari di necessità e di urgenza dell'intervento normativo sono individuati nell'esigenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire del 1º maggio 2023, nonché nell'esigenza di chiarire la disciplina di finanziamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma del 2009, oltre che in quella di fronteggiare specifici interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

rilevato, altresì, che:

- rientrano, in particolare, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le previsioni di cui all'articolo 10 recante il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

226ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) ribadisce la proposta di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto degli emendamenti approvati ad esso riferiti e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S), nel condividere la *ratio* del provvedimento, sottolinea che il Movimento 5 Stelle sta lavorando in sede emendativa, nella Commissione di merito, per migliorare il testo, contemperando le esigenze dei difensori e la necessità di evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) ribadisce la proposta di esprimere sul decreto-legge in titolo, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 giugno.

Il senatore **CATALDI** (M5S) critica il ricorso alla decretazione d'urgenza anche laddove i problemi, come quello delle liste d'attesa nella sanità, sono ben noti e risalenti nel tempo. A suo avviso, per alcuni provvedimenti si potrebbe stabilire fin da subito un canale prioritario o tempi di esame più ristretti, senza necessariamente dover attendere una modifica costituzionale per l'introduzione dei cosiddetti provvedimenti a data certa. Segnala che tale criticità è stata rilevata anche dal Comitato per la legislazione, nel parere reso questa mattina.

Auspica quindi un percorso legislativo basato su tre livelli: la decretazione d'urgenza, i disegni di legge con voti a data certa, i disegni di legge ordinari.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ritiene che l'unica soluzione per ridurre i tempi di attesa nella sanità sia quella di stanziare risorse sufficienti per aumentare la dotazione di personale. Dichiarata, infine, il proprio voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica un confronto con la maggioranza, ritenendo di poter offrire un contributo costruttivo alla definizione del testo. A suo avviso, per accelerare le attività di ricostruzione dopo gli eventi alluvionali citati nel provvedimento, come anche dopo quelli sismici, occorre prevedere un codice unico, tenendo conto delle esperienze maturate dai tecnici sul territorio e delle prospettive economiche e urbanistiche dei centri abitati coinvolti.

Altresì, non si può disgiungere l'attività di ricostruzione dalla definizione di una visione chiara delle prospettive economiche future dei territori colpiti, in modo da fornire speranza soprattutto alle giovani generazioni.

Annuncia, quindi, il proprio voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Cataldi a seguire i lavori del disegno di legge in titolo nella Commissione competente per l'esame in sede referente, in modo da contribuire fattivamente, attraverso specifiche proposte di modifica, al miglioramento del testo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), trattandosi di un provvedimento di grande rilevanza, propone di rinviare la votazione sulla proposta di parere, tenuto anche conto dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 giugno, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1162**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- i presupposti straordinari di necessità e di urgenza dell'intervento normativo sono individuati nell'esigenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire del 1° maggio 2023, nonché nell'esigenza di chiarire la disciplina di finanziamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma del 2009, oltre che in quella di fronteggiare specifici interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali;
- rilevato, altresì, che:
- rientrano, in particolare, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le previsioni di cui all'articolo 10 recante il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1173

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge interviene principalmente allo scopo di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale per i militari;
 - in particolare, il Capo I del provvedimento disciplina la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, intervenendo sulla materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per gli iscritti a queste associazioni e apportando modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari;
 - il Capo II del decreto-legge contiene disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate, in particolare incrementando il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e incrementando le autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, al fine di dar seguito a un impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale;
 - i presupposti straordinari di necessità e di urgenza sono individuati nell'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari e assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;
- ritenuto, altresì, che:
- per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia "difesa e forze armate", che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che - per quanto attiene agli investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund* - alla materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato", di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

- il provvedimento reca una disciplina legislativa in materia di intelligenza artificiale, nonché, all'articolo 22, due deleghe nella medesima materia;
- gli obiettivi generali del disegno di legge sono, da un lato, quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, in una

dimensione antropocentrica, e, dall'altro, quello di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto sui diritti fondamentali, dell'intelligenza artificiale;

- il disegno di legge, come evidenziato nell'allegata analisi tecnico-normativa, non si sovrappone al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale (approvato in via definitiva il 21 maggio 2024), ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno; inoltre, l'articolo 22, commi 1 e 2, del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento;
- considerato, altresì, che rientrano nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:
- l'articolo 1, che traccia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni di quest'ultimo dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea;
 - l'articolo 2, che reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", di "dato" e di "modelli di intelligenza artificiale";
 - l'articolo 3, che stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale;
 - l'articolo 4, concernente gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali, che pone altresì una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - l'articolo 5 recante i principi applicabili in materia di sviluppo economico;
 - l'articolo 6, che prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dalle Forze armate;
 - l'articolo 13, ove si prevede che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale;
 - l'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
 - l'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale;
 - l'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - l'articolo 22, che reca due deleghe al Governo rispettivamente per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si rappresenta l'opportunità di coordinare la definizione di "modelli di intelligenza artificiale" ivi contenuta con quella recata dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 63, del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*);
 - in merito all'articolo 18, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento ivi previsto e gli eventuali principi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (ant.) del 19/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024
161ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Tommaso Guerini, associato di diritto penale presso l'Università Telematica Pegaso.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di Tommaso Guerini, professore associato di diritto penale presso l'Università Telematica Pegaso

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professore Tommaso Guerini.

Interviene il professore GUERINI, associato di diritto penale presso l'Università Telematica Pegaso.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori POTENTI (LSP-PSd'Az), BAZOLI (PD-IDP), RASTRELLI (FdI), Anna ROSSOMANDO (PD-IDP) e il PRESIDENTE (LSP-PSd'Az), ai quali replica il professore GUERINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il professore Guerini e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SISLER (FdI), relatore, illustra una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, assegnato in sede referente alla 8ª Commissione e in sede consultiva anche alla 2ª Commissione, che reca la conversione del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Il decreto-legge si compone di 12 articoli suddivisi in tre Capi: il Capo I reca disposizioni per la ricostruzione post-calamità; il Capo II reca disposizioni in materia di superamento di emergenze di protezione civile; il Capo III introduce norme per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Risultano di interesse della Commissione Giustizia le seguenti disposizioni: l'articolo 3 che, al fine di assicurare - secondo quanto indicato nella relazione illustrativa - la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza e a prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, modifica il comma 5 dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, viene previsto che, nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, il Commissario straordinario può avvalersi anche, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, e che l'individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo può avvenire non solo mediante sorteggio ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'articolo 10, in relazione al vertice G7 di Brindisi, prevede uno stanziamento di risorse straordinarie alle Forze di Polizia, Forze armate e Corpo Nazionale dei vigili del fuoco al fine di assicurare le dovute misure di sicurezza; si prevede altresì l'incremento del contingente del citato personale per le medesime finalità.

L'articolo 11 reca una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione «Milano Cortina 2026» - articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16/2020 (L. n. 31/2020) - prevedendo che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Massimo Melica.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione dell'avvocato Massimo Melica, esperto

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Massimo Melica.

Interviene l'avvocato MELICA, esperto.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [SISLER](#) (FdI), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), [RASTRELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#) ai quali replica l'avvocato MELICA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato MELICA e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per il 21 giugno alle ore 12, sono

stati presentati 20 emendamenti ed un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se vi siano interventi per la loro illustrazione.

Il sottosegretario OSTELLARI fa presente che il Governo necessita di un congruo lasso di tempo per approfondire le proposte avanzate dai Gruppi. Fa pertanto presente di non essere nelle condizioni di esprimere il parere sugli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) fa presente al Presidente la necessità di approfondire con il suo Gruppo gli emendamenti complessivamente presentati al disegno di legge n. 824. Chiede pertanto a sua volta di disporre di un tempo congruo per tali approfondimenti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) prende atto della richiesta avanzata dal Gruppo del Partito Democratico ed invita il Governo ad approfondire i contenuti degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [RASTRELLI](#) (Fdi) informa peraltro che la relatrice sul provvedimento, senatrice Campione, si trova all'estero per lo svolgimento di una attività istituzionale per conto del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) prendendo atto degli impegni istituzionali della relatrice, nonché delle richieste del Governo e di alcuni Gruppi, fa, tuttavia, presente che il provvedimento è stato a lungo approfondito e che pertanto è necessario procedere il prima possibile alla votazione delle proposte di modifica.

Preannuncia quindi che, a partire dalla prossima settimana, saranno convocate sedute anche notturne per consentire la conclusione dell'esame in Commissione dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per ieri, 24 giugno alle ore 18, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se i presentatori intendano illustrarli.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra, a nome del suo Gruppo, tutti gli emendamenti presentati ai tre articoli al disegno di legge in discussione, tutti diretti ad evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento finalizzato ad allungare i tempi del processo. Evidenzia, infatti, come comportamenti opportunistici di alcune parti, in particolare nel processo civile, potrebbero dar luogo a tattiche dilatorie pregiudizievoli per una delle parti. In particolare nel processo civile il tema più delicato è rappresentato dalla rimessione in pristino, con possibili effetti rispetto al termine di decadenza: un uso distorto dell'istituto, infatti, potrebbe portare alcune parti a sfruttare l'istituto del legittimo impedimento per superare i termini di decadenza ed è pertanto opportuno che il legislatore, nella formulazione della norma, circoscriva meglio l'ambito di applicazione. Questo è l'obiettivo degli emendamenti più generali 1.2 e 1.5, mentre le proposte 1.4 e 2.2 sono dirette invece a circoscrivere la circostanza della gravidanza causa di legittimo impedimento solo laddove vi sia una impossibilità oggettiva di gestire il mandato. In un'ottica di collaborazione auspica che le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo siano accolte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra a sua volta tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo del disegno di legge. Alcuni emendamenti hanno finalità analoghe a quelle appena richiamate dal senatore Bazoli, in particolare quelle riferite agli articoli 1 e 2. La sua parte politica propone poi di estendere anche al processo amministrativo e contabile l'istituto della rimessione in termini per legittimo impedimento. Sottolinea inoltre come, in particolare nelle cause civili, siano presenti più interessi meritevoli di tutela, non ultimo quello degli altri difensori a non vedersi allungare oltremodo i tempi del processo; obiettivo delle proposte di modifica presentate dal suo Gruppo è quello di tutelare sia la posizione del difensore che si trova in stato di gravidanza, sia la posizione degli altri professionisti coinvolti. Infine, sottolinea la necessità di modificare anche la procedura per la comunicazione del legittimo impedimento al tribunale competente, in quanto le disposizioni dettate dal disegno di legge in discussione rischiano di aggravare oltremodo gli oneri posti a carico del difensore. Si passa, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), sottolinea in premessa di condividere le osservazioni di assoluto buonsenso avanzate dal senatore Bazoli nell'illustrazione dei suoi emendamenti. Ritiene tuttavia che vada sempre tenuto presente lo stato di mortificazione e di subordinazione in cui viene tenuta l'avvocatura a fronte di un atteggiamento della magistratura sovente improntato ad una maggiore libertà circa lo svolgimento delle udienze e a rinvii non sempre motivati. Ritiene pertanto che taluni emendamenti possano essere, con qualche correzione, accolti, considerando, tuttavia, con attenzione e rispetto le istanze dell'avvocatura. Esprime pertanto parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 2.2 a condizione che la parola "invalidanti" sia sostituita con le parole "di salute", mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti presentati invitando, in particolare in relazione all'emendamento 1.1, la senatrice Lopreiato a riformularlo nello stesso senso della riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.4.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) chiede di poter disporre di un tempo congruo per poter valutare le proposte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [SISLER](#) ricorda che nella seduta del 19 giugno il relatore, senatore Zanettin, ha illustrato i contenuti di competenza della Commissione e proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificato il numero legale, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori [VERINI](#) (*PD-IDP*), [LOPREIATO](#) (*M5S*) e [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra gli emendamenti al provvedimento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 di analogo contenuto (sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza del granchio blu) escludono il pagamento di sanzioni per mancati versamenti fiscali.

L'emendamento 1.0.21 prevede una analoga sospensione delle sanzioni per le imprese operanti nella istituenda Zona Agricola Speciale ZAS.

Gli identici emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, in materia di lavoro agricolo, escludono l'applicazione di sanzioni per il ritardo della denuncia aziendale (che può essere effettuata entro il 30 giugno 2025) prevista dalla disciplina di settore. Gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9 che prevedono interventi a favore del settore delle birre artigianali e dei micro birrifici, intervengono ad alleggerire o annullare le sanzioni penali e amministrative previste dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'emendamento 2.0.17, intervenendo per sostituire l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10 in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia riscrive, ai commi 12, 13 e 14 il sistema sanzionatorio in caso di danneggiamento di alberi o boschi monumentali.

L'emendamento 3.0.7 introduce disposizioni in materia di "Gelato Agricolo" e "Agri Gelaterie" prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto di tali norme.

L'emendamento 4.0.100 dei relatori disciplina interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore

alimentare rivolte soprattutto alle violazioni delle grandi e medie imprese. Gli emendamenti 4.42, 4.43 e 4.44 intervengono invece a modificare il sistema sanzionatorio previsto al comma 1, capoverso 12-*bis* dell'articolo 4 del testo del decreto legge. Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 5.0.44 che intervengono per introdurre misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare, modificano il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al comma 142 in caso di violazione dell'obbligo di comunicazioni telematiche. Gli identici emendamenti 4.0.8 e 4.0.9 introducono la facoltà di nuove sanzioni in relazione ai risultati dell'Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola.

L'emendamento 9.0.100 dei relatori, concernente il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi modificando il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, interviene sull'articolo 3, comma 4 con una revisione del sistema sanzionatorio. L'emendamento 9.0.2, recante disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette, propone una modifica dell'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, rivedendo il sistema delle sanzioni amministrative nei riguardi degli illeciti relativi alle produzioni DOCG, DOC e IGT. L'emendamento 9.0.3 dispone altresì sanzioni amministrative per la salvaguardia delle produzioni ottenute nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica. Infine, l'emendamento X1.1 volto a conferire al Governo una delega per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, conferisce all'Esecutivo anche la facoltà di disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nella legislazione delegata.

Non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti è approvata.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo.

Il provvedimento si compone di sei articoli, diretti ad affrontare il tema più generale della tutela dei minori nel mondo digitale, nonché regolamentare nel dettaglio situazioni e fattispecie ad oggi sostanzialmente prive di tutela normativa.

L'articolo 1 prevede che il provvedimento si applichi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. L'articolo 2 introduce quindi per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il predetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito dall'AGCOM. Si precisa altresì che la verifica dell'età degli utenti debba assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

L'articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori stessi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Grava sui fornitori l'onere di dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di 15 anni o da minori di 15 anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

Sono chiamati a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 - nell'ambito delle rispettive competenze - l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, i quali accertano eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. A riguardo fa presente che la Commissione di merito dovrebbe specificare quali sanzioni, tra quelle previste dal testo

unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano applicabili alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 3.

L'articolo 4 abroga conseguentemente la disposizione del codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni sia lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro (la quale può dettare prescrizioni a tutela del minore), quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce: a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1; b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1; c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore. Segnala peraltro che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro. Pertanto sarebbe necessario fare riferimento agli organismi attualmente competenti. Le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvi casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni. Al riguardo, valuti la Commissione di merito se attribuire la competenza per l'autorizzazione ad utilizzare le somme percepite dal minore al giudice ordinario, e nello specifico al giudice tutelare.

Sempre ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, deve verificare il rispetto delle disposizioni citate ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato. L'inosservanza da parte del gestore o dell'investitore pubblicitario degli obblighi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Anche in questo caso la Commissione di merito dovrebbe specificare quale sanzione penale o amministrativa tra quelle elencate all'articolo 26 citato sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

Infine, l'articolo 6 reca misure per ampliare il numero di emergenza infanzia 114.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [SISLER](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [824](#)

Art. 01

01.1

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Definizione, principi e finalità)

1. La maternità surrogata è una pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro.

2. Il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, nelle quali si ribadisce la condanna della maternità surrogata e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

Art. 1

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo

1.2

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo

1.5

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, in materia di surrogazione di maternità)

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-quinquies.1. - (Surrogazione di maternità) - Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro.».

2. Il reato di surrogazione di maternità di cui all'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale.

3. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

4. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale.

1.6

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n.40, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti o di embrioni o la gestazione per altri in violazione dei principi di volontarietà e gratuità, fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».

«Art. 2

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri».

«Art. 3

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono, in fine, aggiunte le seguenti: «o a una gestazione per altri».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.7

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «da tre mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni».

«Art. 2

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri».

«Art. 3

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono, in fine, aggiunte le seguenti: «o a una gestazione per altri».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.8

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono

inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.9

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.10

[Bilotti](#), [Maiorino](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di adozioni)

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è, in fine, aggiunto il seguente: «8-bis. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da gestazione per altri o da fecondazione assistita di tipo eterologo.».

2. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. In ogni caso, la violazione del divieto di gestazione per altri di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di gestazione per altri all'estero.»»

1.11

[Castellone](#), [Pirro](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

«1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)

1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.

2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.

3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.

4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle

disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.

5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.

6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla."».

1.12

[Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie maggiorenni coniugate o conviventi o unite civilmente o persone singole. I soggetti di cui al periodo precedente devono essere in età potenzialmente fertile e viventi.».

1.13

[Bilotti](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)

1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 del codice civile."».

1.14

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Maiorino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione e fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese in favore dei donatori o delle donatrici,»».

1.15

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Maiorino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione,»».

1.16

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «surrogazione di maternità» sono sostituite dalle seguenti: «gestazione per altri»».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.17

[Bilotti](#), [Maiorino](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.»».

1.18

[Gasparri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:

"Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente."

Conseguentemente, sostituire le parole: "il seguente periodo", con le seguenti: "i seguenti periodi".

1.0.1

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela degli interessi dei minori)

1. Dall'attuazione della presente legge non può in ogni caso derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore.

2. Sono garantiti, in ogni caso, gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del

riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto, cui è attribuita la responsabilità genitoriale.»

G/824/1/2

[Scalfarotto](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge pone sotto la giurisdizione italiana le condotte compiute dai cittadini italiani che hanno commesso il delitto di surrogazione di maternità in territorio estero, prevedendo che in caso di accertamento del reato venga applicata la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

con la recente sentenza della Corte EDU n. 239 del 31 agosto 2023, l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della CEDU dopo che diversi tribunali italiani hanno rifiutato la trascrizione dell'atto di nascita di una bambina nata in Ucraina a seguito della pratica della gestazione per altri (GPA) con la motivazione che tale trascrizione sarebbe stata contraria all'ordine pubblico;

la suddetta sentenza della Corte EDU ha sancito che la bambina di 4 anni è stata "tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale" non avendo accesso né ai documenti d'identità, né alla tessera sanitaria, o l'accesso alla sanità e istruzione pubblica a causa della venuta meno da parte delle autorità italiane nel garantire il diritto della minore al rispetto della sua vita privata;

è del tutto inaccettabile che ai genitori di bambini nati all'estero tramite la gestazione per altri (GPA), ma che vivono in Italia, non sia consentito di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del figlio negando così loro diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione, alla sanità e di godere appieno delle tutele familiari indispensabili nella crescita e sviluppo di un bambino;

fermo restando l'introduzione del reato previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, è necessario e doveroso che si introducano in parallelo misure che consentano la trascrizione dei bambini nati dalla surrogazione di maternità all'estero, per evitare che nel nostro Paese vi siano bambini privati di alcun tipo di tutela relegandoli a diventare cittadini "invisibili" e negando loro l'affettività e le tutele indispensabili per il proprio sviluppo;

è indispensabile, quindi, assicurare ogni forma di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi del minore, senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale;

impegna il governo:

a promuovere misure che garantiscano la trascrizione dei certificati di nascita presso i registri dello Stato civile al fine di consentire a tali bambini di godere appieno dei diritti fondamentali dell'istruzione, della salute e senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [729](#)

Art. 1

1.1

[Lopreiato](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti»;*

b) *al primo capoverso sopprimere le parole: «o gravidanza»;*

c) *dopo il primo capoverso aggiungere, in fine, il seguente: «È altresì rimesso in termini il difensore in stato di gravidanza che abbia prontamente comunicato, mediante idonea certificazione,*

controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali.».

1.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Il difensore che dimostra di essere incorso in decadenze per cause ad egli non imputabili, o comunque derivanti da improvvisa malattia invalidante, infortunio, o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, ovvero per improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori o di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni connesse alla gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento del giudice a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto.»

1.3

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «idonea certificazione» inserire le seguenti: «, mediante inserimento dell'istanza nel fascicolo informatico ovvero comunicazione alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata,».

1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».

1.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «gli consentano» inserire le seguenti: «in alcun modo».

Art. 2

2.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per causa ad egli non imputabile, e comunque per improvvisa malattia invalidante, infortunio, particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni, comprovate da idonea documentazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.».

2.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».

2.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o al trovarsi nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso,».

2.4

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «o gravidanza» inserire le seguenti: «nei casi di

controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali,».

2.5

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «o gravidanza» inserire le seguenti: «o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale,».

2.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «gli consentano» inserire le seguenti: «in alcun modo».

Art. 3

3.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «proprio, della prole» fino alla fine del periodo con le seguenti: «anche dovuto a improrogabili e improvvisi esigenze di cura e assistenza per motivi di salute di propri familiari conviventi o parenti entro il primo grado».

3.2

[Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute» con le seguenti: «proprio, della prole in età infantile o in età scolare, o dei familiari per comprovati motivi di salute tale da richiedere una specifica assistenza,».

3.3

[Lopreiato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale,».

3.4

[Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «motivi di salute» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole: "purché prontamente comunicato" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata senza alcun onere di verificare se il messaggio sia effettivamente giunto in cancelleria e sottoposto all'attenzione del giudice."».

3.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, al comma 5, le parole: "prontamente comunicato" e al comma 5-bis le parole: "comunicato prontamente" sono sostituite dalle seguenti: "comunicata prima della udienza anche a mezzo di idonea certificazione, senza che l'assenza di comunicazione anticipata possa costituire da solo motivo di rigetto dell'istanza.».

3.6

[Lopreiato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis) Dopo l'articolo 676, è inserito il seguente: "Art. 676-bis) - (Legittimo impedimento). 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-ter, comma 5.";

1-ter) Dopo l'articolo 684, è inserito il seguente: "Art. 684-bis) - (Legittimo impedimento). 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-ter, comma 5.".

3.0.1

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis) Il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile.».

3.0.2

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: «di essere rimessa in termini;» sono inserite le seguenti: «il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile;».

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 87 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

87ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, all'8a Commissione. Il decreto-legge in esame, composto da 12 articoli, reca misure urgenti in materia di ricostruzione post-calamità (Capo I, articoli da 1 a 7), di protezione civile (Capo II, articoli 8 e 9) e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (Capo III, articoli 10 e 11).

Profili di interesse per la Commissione si rinvencono con riferimento all'articolo 10 che, nell'ambito del Capo III relativo a disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, reca misure finalizzate al potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

Più in dettaglio, le disposizioni urgenti disposte dall'articolo 10 sono finalizzate a garantire il massimo livello di sicurezza in occasione dello svolgimento del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024, per la cui realizzazione è stata prevista l'adozione di un complesso dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione anche ai fini di prevenzione del terrorismo. Il comma 2, in particolare, dispone l'incremento del contingente delle Forze armate preposto al concorso nel controllo del territorio, per ulteriori 1.500 unità di personale, con un'autorizzazione di spesa di oltre 3,75 milioni di euro per l'anno 2024.

Nell'ottica di assicurare altresì il concorso delle Forze armate al potenziamento della cornice di sicurezza connessa allo svolgimento del medesimo Vertice internazionale, il successivo comma 3 prevede inoltre l'impiego di assetti aeronavali della Difesa al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi, autorizzando una spesa di oltre 5,75 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 334.993 per spese di personale. Per lo svolgimento di tali attività, ai sensi di quanto disposto dalla legge di bilancio 2024, compete alle 1.500 unità di personale delle Forze armate impiegate un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale delle Forze di polizia, a cui peraltro va aggiunto un tetto di 55 ore di straordinario mensili (rapportate al periodo di effettivo impiego - 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni), da corrispondere anche in

deroga ai limiti individuali previsti dalla normativa vigente. Per il personale impiegato negli assetti di difesa aerea e marittima, invece, è prevista la corresponsione di un compenso forfettario d'impiego (CFI), in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.

Dà infine conto di una conferente bozza di parere favorevole, che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente in merito a tale proposta di parere.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.7, accantonato nel corso della seduta dell'11 giugno.

Il GOVERNO dopo aver svolto un'ulteriore valutazione sull'emendamento 1.7 esprime parere favorevole.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole.

I senatori [Ettore Antonio LICHERI](#) (*M5S*), [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ed [Ester MIELI](#) (*FdI*) esprimono il loro apprezzamento per la nuova valutazione del Governo.

L'emendamento 1.7 è posto in votazione e approvato all'unanimità.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che, sul disegno di legge in questione, è pervenuto il parere della Commissione Bilancio sull'emendamento 1.100, presentato dal Governo e, pertanto, si potrà procedere alla sua votazione.

L'emendamento, con parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Il seguito dell'esame, quindi, è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1162

La Commissione Affari esteri e Difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate in particolare le disposizioni di cui all'articolo 10, relative al potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 258 (ant.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

258ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, in materia di contributi per i beni mobili, con riguardo ai profili di copertura, posto che il comma 1 prevede una spesa massima di 210 milioni di euro, che andrebbero chiarite le ulteriori destinazioni della somma di 560 milioni di euro, disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, che il comma 2 fa confluire per l'anno 2024 alla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.

Per quanto concerne il meccanismo di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 132 del 2023, richiamato dal suddetto comma 2, ricorda che esso ha previsto che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei crediti di imposta alle imprese per la spesa di acquisto di energia elettrica e gas 2023, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità dovrebbero essere destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese. Andrebbe, quindi, chiarito se le eccedenze sulla contabilità speciale utilizzata siano da ricondursi specificamente a tali crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas e le ragioni per cui il trasferimento di risorse non è avvenuto nell'anno 2023, come previsto dalla disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 2, in materia di contributi alla delocalizzazione e individuazione di aree alternative, rileva che, laddove viene posta a carico del comune la demolizione degli immobili danneggiati, qualora le risorse disponibili sulla contabilità speciale non fossero sufficienti, si determinerebbe un onere per la finanza pubblica. Pertanto, andrebbe garantito che già nella fase di accettazione delle domande di delocalizzazione si tenga preventivamente conto dei susseguenti oneri di demolizione a carico del comune e si verifichi la capienza delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale.

In riferimento all'articolo 4, atteso che il comma 1 proroga il termine della gestione commissariale relativa agli eventi alluvionali del maggio 2023 al 31 dicembre 2024, andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento sui criteri e sui parametri per la quantificazione delle spese relative alla manutenzione evolutiva della piattaforma informativa, nonché in merito agli eventuali diversi fabbisogni di funzionamento (quali ad esempio spese per canoni di locazione, per consumi e per le

spese di missione) di cui la relazione tecnica non riferisce.

Relativamente all'articolo 5, tenuto conto che i compensi in favore dei soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione sono posti a carico del quadro economico dell'intervento entro determinati limiti percentuali, andrebbe assicurato che tali percentuali siano compatibili con le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito di ciascun quadro economico degli interventi interessati.

In relazione all'articolo 6, in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie, andrebbe chiarita la titolarità degli oneri, da prevedere in sede di convenzione tra il Commissario straordinario e la società RFI S.p.A., di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI nonché la loro natura a carattere permanente e se questi siano stati considerati nelle risorse attualmente disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

In ordine al comma 2 e alla previsione che ANAS provveda anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, al fine di poter valutare la congruità delle risorse assegnate al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 20 *quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa il complesso degli interventi da eseguire.

Con riferimento all'articolo 10, commi da 1 a 3, andrebbe fornita conferma in merito alla coerenza dei parametri indicati nella relazione tecnica in esame rispetto a quelli a suo tempo impiegati in relazione al G7 di Taormina svoltosi nel 2017.

Riguardo agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 5, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti correlati alle misure di spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

In merito alle coperture di cui al comma 7, lettera *a*), lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2017 era destinato all'attuazione della delega per il riordino delle carriere di forze di polizia e militari. Ciò premesso, andrebbe confermato che vi siano ancora risorse destinate al settore difesa-sicurezza non utilizzate e che le rimanenti risorse siano adeguate al fine di fronteggiare i fabbisogni di spesa previsti dalla normativa vigente.

In relazione alla lettera *d*), laddove si dispone la copertura per 597.856 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, che presenta le necessarie disponibilità, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa previste per il 2024 dalla normativa vigente nonché chiarimenti sull'utilizzo di tale fonte di copertura anche ai fini del saldo netto da finanziarie, considerate le caratteristiche intrinseche del fondo richiamato, che ha disponibilità solo di cassa e non di competenza.

Nel complesso, occorre valutare l'esigenza di riformulare la copertura finanziaria di cui al comma 7, identificando gli oneri relativi a ciascuna previsione di spesa e le relative coperture finanziarie distintamente per saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, come previsto espressamente dalle norme di contabilità pubblica per evidenti ragioni di trasparenza.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 154.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita gli elementi di chiarimento richiesti.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 134 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

134^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Discussione e rinvio)

Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando preliminarmente che esso reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale del formatore e si compone di 4 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore. Tale data ricade nel periodo dell'anno in cui prende avvio l'anno scolastico e della formazione professionale. Al comma 2 si precisa, inoltre, che non si tratta di una ricorrenza festiva.

Le iniziative celebrative, che mirano a promuovere la conoscenza della centralità dell'attività dei docenti e dei formatori, - prosegue il relatore - sono disciplinate agli articoli 2 e 3.

Riferisce innanzitutto sull'articolo 2, precisando che lo stesso stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, eventualmente anche con il coinvolgimento delle associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

Passando ad illustrare l'articolo 3 del disegno di legge in titolo, il relatore fa presente che esso dispone che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possano, nell'ambito della loro autonomia, promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere.

Dà successivamente conto dell'articolo 4, rilevando come lo stesso rechi la clausola di invarianza finanziaria.

Come precisato dalla relazione illustrativa, il relatore segnala che il provvedimento è volto a "dedicare una Giornata nazionale - di analisi, studio, riflessione, discussione e proposta - ai docenti e formatori, per creare un'osmosi di esperienze da valorizzare in Italia e nel mondo" e a sottolineare il loro ruolo nel campo della cultura, dell'istruzione, della formazione e della solidarietà, che risulta centrale anche per la diffusione dei principi democratici.

La proposta legislativa - fa presente conclusivamente il relatore - si inquadra nell'ambito della promozione dell'importanza delle professioni di docente e formatore messa in atto dal Consiglio

dell'Unione europea con proprie iniziative, diffusamente richiamate nella relazione illustrativa.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dispone il rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

[\(1025\) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 1° luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1162\) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali](#)

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che il decreto-legge n. 76 del 2024 reca, all'articolo 11, una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione «Milano Cortina 2026». Nello specifico, si prevede che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico. A tal fine, il comma 1 fa espressamente riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 (legge n. 31 del 2020), quale norma oggetto di interpretazione autentica.

Il comma 2 prevede infine che la Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) chiede che la Commissione non concluda in data odierna l'esame del provvedimento in titolo in considerazione dell'opportunità di svolgere approfondimenti su una tematica di estremo rilievo. Al riguardo, fa presente che l'8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), cui il provvedimento è assegnato nel merito, ha appena avviato un ciclo di audizioni e, pertanto, non si ravvisa alcuna esigenza di celerità.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) chiede delucidazioni al relatore in merito all'effettiva esigenza di introdurre, nell'ordinamento, la richiamata norma di interpretazione autentica, tenuto conto che tale strumento è consentito solo in presenza di dubbi interpretativi rispetto al quadro normativo preesistente.

In proposito, richiama il principio, riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui l'ente pubblico è tale solo ed esclusivamente in presenza di una disposizione legislativa che lo definisca in tal modo.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) fa presente che la norma introdotta ha proprio la finalità di superare le criticità interpretative presenti nella disposizione recata dal decreto-legge n. 16 del 2020, peraltro richiamate nella relazione illustrativa al decreto-legge in esame, onde conferire certezza al quadro giuridico in cui opera la "Fondazione" Milano-Cortina 2026.

Quanto alla richiesta della senatrice Rando, fa presente di non aver alcuna preclusione al rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, sebbene le disposizioni in esso recate intersechino solo marginalmente le competenze della 7ª Commissione.

Anche la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) ritiene utile poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara la disponibilità ad accogliere le richieste avanzate delle senatrici Rando e Sbrollini, non ravvisando ragioni ostative a che la Commissione concluda l'esame dell'atto in titolo nella seduta di domani. Fa peraltro presente che il contributo delle Commissioni chiamate ad

esprimersi in sede consultiva consiste in un arricchimento della fase istruttoria svolta dalla Commissione di merito e, affinché ciò avvenga, non è affatto necessario attendere la conclusione delle procedure informative in corso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione per il parere lo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026 (AG n. 167) e comunica che tale atto sarà posto all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*) richiama l'attenzione della Commissione sul disegno di legge n. [1081](#) (recante norme per l'accesso alla professione di restauratore dei beni culturali), a sua prima firma, di cui la Commissione ha già avviato l'esame lo scorso 19 giugno. In proposito, richiamandosi alla richiesta avanzata in quella sede della senatrice Bucalo di valutare l'eventuale abbinamento a tale esame anche della discussione del disegno di legge n. [1165](#), a sua firma, recante nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali, invita la Commissione ad un supplemento di approfondimento, anche in considerazione delle argomentazioni avanzate, per le vie brevi, da alcuni operatori del settore circa l'opportunità di mantenere distinti i due provvedimenti.

Il presidente [MARTI](#) fa presente che nelle sedute che saranno convocate nella settimana prossima sarà avviato l'esame del richiamato disegno di legge n. [1165](#), peraltro appena assegnato alla Commissione, e, in quella sede, si potrà valutare l'eventuale connessione con il disegno di legge n. [1081](#).

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), pur dichiarandosi in principio non contraria a mantenere distinti i richiamati disegni di legge, fa presente che il proprio disegno di legge non reca contenuti contrastanti rispetto al provvedimento a prima firma del senatore Romeo. La principale differenza consiste, del resto, nell'estensione ai tecnici dei beni culturali delle norme previste solo per i restauratori nell'Atto Senato n. [1081](#).

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 135 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano senatori che intendono intervenire in discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) ritiene non condivisibile la disposizione, di specifico interesse della Commissione, recata all'articolo 11, relativa alla Fondazione "Milano-Cortina 2026". Nello specifico, stigmatizza la scelta di introdurre una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, volta a specificare che detta Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. In tal modo, vengono meno, a suo giudizio, gli strumenti di controllo, invece previsti per gli enti pubblici, sull'attività della richiamata Fondazione, chiamata a svolgere importanti iniziative in vista della manifestazione sportiva.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI), dopo aver ribadito l'opportunità di introdurre una norma interpretativa relativa alla Fondazione "Milano-Cortina 2026", fa presente che tale organismo era stato introdotto per iniziativa dell'Esecutivo *pro tempore*, nel quale non era rappresentata la propria parte politica.

Le considerazioni critiche emerse in discussione generale paiono a suo avviso volte a mettere in discussione le norme istitutive della Fondazione, recate nel decreto-legge n. 16 del 2020, più che l'articolo 11 del decreto-legge in esame che si limita ad una mera interpretazione delle medesime norme.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) ribadisce le perplessità già avanzate nel corso della discussione generale sull'articolo 11 del decreto-legge, che ritiene peraltro persino rafforzate dalle considerazioni appena svolte dalla senatrice Rando circa il venir meno dei presidi di controllo sull'attività della richiamata Fondazione, conseguenti alla depubblicizzazione dell'ente.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i seguenti disegni di legge, di cui la Commissione aveva concluso la discussione in sede redigente, sono stati riassegnati nella giornata di ieri dalla Presidenza del Senato in sede deliberante: n. [597](#), recante "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»", d'iniziativa della senatrice Anna Maria Fallucchi ed altri; n. [785](#), recante "Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032", d'iniziativa del senatore Calandrini ed altri; n. [1021](#), recante "Istituzione del Museo del Ricordo in Roma", d'iniziativa governativa.

Dispone l'immediata convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione, con particolare riferimento ai richiamati provvedimenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle 13,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi nella quale è stato deciso di avviare l'esame dei richiamati Atti Senato nn. [597](#), [785](#) e [1021](#), assegnati in sede deliberante, nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana. Informa che è stata anticipata la disponibilità da parte di tutti i Gruppi presenti a considerare acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ad adottare come testo base il testo accolto in quella sede e a rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Le conseguenti determinazioni saranno in ogni caso formalizzate nel corso dell'esame dei richiamati disegni di legge.

Nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, sarà altresì esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 (Atto del Governo n. 168).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 203 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024**

203ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sollecita, a nome del proprio Gruppo, l'intervento urgente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in Commissione, in relazione ai recenti tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura, nonché in riferimento ai crescenti rischi connessi all'attività lavorativa in tale settore, anche in conseguenza del peggioramento delle condizioni ambientali.

Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime il favore del suo Gruppo riguardo la proposta.

Si associano il senatore ZULLO (FdI) e la senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), la quale suggerisce di valutare le opportune forme di raccordo con la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presidente ZAFFINI valuta favorevolmente la proposta e assicura il suo impegno al riguardo.

IN SEDE REDIGENTE

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(122) Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia

(269) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 maggio.

Il presidente ZAFFINI rende noto che entro il termine stabilito risultano presentanti 37 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 898 (pubblicati in allegato). Specifica inoltre che la 5ª Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

In sede di illustrazione degli emendamenti ha quindi la parola il relatore ZULLO (FdI), il quale fa presente il criterio di precauzione alla base delle proprie proposte, tese a fornire garanzie in ordine alla sicurezza individuale e collettiva. Richiama quindi l'attenzione sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, riguardanti rispettivamente l'idoneità al lavoro e alla pratica sportiva delle persone affette da epilessia. Il senatore MAZZELLA (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 3.2, 4.1, 5.3, 5.4, 8.2 e 8.3.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della presentazione di ulteriori emendamenti (pubblicati in allegato) da parte del relatore. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli eventuali relativi subemendamenti alle ore 16 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ([n. 162](#))

(Osservazioni all'8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) specifica preliminarmente che lo schema di regolamento in esame è stato adottato in base all'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - comprendente le agenzie ambientali regionali e provinciali - e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il provvedimento dispone in ordine alle modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale. Dispone inoltre riguardo al Codice etico di cui all'Allegato 1, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che gli interventi ispettivi sono svolti dal personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore. Il comma 2 prevede l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi tra i dipendenti in possesso di adeguata qualificazione.

Il successivo comma 3 disciplina l'acquisizione della qualifica di ispettore, mentre il percorso formativo del personale individuato è oggetto del comma 4.

L'articolo 2 definisce i titoli di studio necessari, mentre l'articolo 3 attribuisce al Consiglio del SNPA il compito di disciplinare le procedure e le modalità di formazione e di aggiornamento.

Il comma 3 dell'articolo 5 prevede la possibilità di sostituire un ispettore nei casi di situazioni anche potenziali di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione.

Il successivo comma 4 disciplina i casi in cui le situazioni previste dal comma 3 riguardino il responsabile, prevedendo la sua sostituzione, mentre il comma 5 disciplina la segnalazione al responsabile dell'ISPRA o alle agenzie da parte dell'ispettore o del responsabile che ritenga di versare in una o più situazioni previste dal comma 3.

Il comma 12 stabilisce la possibilità da parte del responsabile dell'articolazione organizzativa di designare personale diverso da quello ispettivo, rientrando nella dotazione organica dell'ente di appartenenza e in possesso delle necessarie competenze tecniche, disciplinando i casi che non consentono l'esercizio imparziale della funzione.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per il personale ispettivo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice etico del personale del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui all'Allegato 1, nel quale sono specificati i comportamenti da osservare al fine di non arrecare pregiudizio all'attività ispettiva o danno all'ente di appartenenza.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), facendo anche riferimento al parere del Consiglio di Stato, suggerisce al relatore l'opportunità di un rilievo concernente la possibilità di accesso dei cittadini alla giustizia in materia ambientale, riconosciuta dalla Convenzione di Aarhus.

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) presenta quindi uno schema di osservazioni favorevoli con

rilievo (pubblicato in allegato), che, verificata la presenza del numero legale, è infine posto in votazione, risultando approvato.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Tra le disposizioni recate dal decreto-legge n. 76 la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo il comma 3 dell'articolo 4, funzionale ai procedimenti di ricostruzione, volto a permettere agli enti locali di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Qualora nelle graduatorie non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto gli enti locali possono procedere alla selezione pubblica, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che l'Agenzia Italia Meteo possa avvalersi delle facoltà di assunzione di personale previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010 per un ulteriore periodo di cinque anni.

L'articolo 10 reca disposizioni riguardanti il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 21 febbraio 2024, n.15. Esame e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) ricapitola inizialmente la disciplina di delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, con particolare riferimento ai principi e criteri specifici.

Quanto alle disposizioni recate dall'atto del Governo in titolo, il quale apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'articolo 1 inserisce l'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana nell'ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di deroga all'obbligo di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi.

L'articolo 2 inserisce l'esposizione a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana nell'ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di svolgimento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate.

Il successivo articolo 3 estende ai casi di inadempimento concernente lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana la sanzione penale prevista per altre fattispecie specifiche. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, 7, comma 2, e 21, comma 3, sono di coordinamento rispetto all'inserimento, operato dal comma 5 dell'articolo 21 e dal relativo allegato C, di un nuovo allegato XLIII-bis nel decreto legislativo n. 81. Tale allegato stabilisce i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici.

L'articolo 6 opera un adeguamento terminologico, mentre il comma 1 dell'articolo 7 sopprime il riferimento a enti e organi non più presenti nell'attuale ordinamento e inserisce la proposta dell'INAIL nella procedura di designazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei suoi tre rappresentanti nel comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Una disposizione di coordinamento è quindi recata dall'articolo 8.

L'articolo 9, comma 1, lettera a), reca la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana. La successiva lettera b) reca una norma di coordinamento, mentre la lettera c) inserisce la nozione di valore limite biologico ed esplicita la nozione di sorveglianza sanitaria.

L'articolo 10 definisce i termini dell'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell'applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e

mutageni sul luogo di lavoro.

L'articolo 11 estende alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme in materia di valutazione dei rischi stabilite con riferimento all'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni, mentre l'estensione di cui all'articolo 12 è relativa agli obblighi inerenti all'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali.

L'articolo 13 modifica le norme specifiche in materia di informazione e formazione stabilite per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ed estende le medesime norme ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana.

L'articolo 14 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione l'ambito di applicazione delle norme relative attualmente agli adempimenti a carico del datore di lavoro e alle misure che devono osservare i lavoratori in caso di eventi non prevedibili o incidenti, mentre l'estensione recata dall'articolo 15 riguarda le misure che il datore di lavoro deve adottare nel caso di operazioni lavorative particolari, per le quali sia prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori.

L'articolo 16 prevede che il medico competente informi il datore di lavoro nel caso in cui venga rilevato il superamento di un valore limite biologico.

L'articolo 17 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme sul registro di esposizione dei lavoratori e sulle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori.

L'articolo 18 amplia l'ambito della disciplina che attualmente prevede il monitoraggio, da parte dell'INAIL, dei casi di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e l'inserimento in un apposito registro, tenuto dal medesimo Istituto, dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.

Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 sono di coordinamento, mentre l'articolo 21 recepisce le modifiche sui valori limite di esposizione ad alcuni agenti previste dalla direttiva (UE) 2022/431 e l'articolo 22 reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari a presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù ([n. 51](#))

(Parere al Ministro per lo sport e i giovani, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Esame e rinvio)

Dopo aver fatto riferimento al *curriculum* a disposizione della Commissione, la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) propone lo svolgimento dell'audizione della persona proposta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini") ([COM\(2024\) 132 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162

La 10ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che appare opportuno inserire nell'articolo 7 dello schema,

come osservato anche nel parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2020, un richiamo, per quanto riguarda l'accesso alla giustizia in materia ambientale, alla Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (cosiddetta Convenzione di Aarhus), ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2024) 132 DEFINITIVO

La 10a Commissione permanente,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (COM (2024) 132 definitivo),

vista la relazione sull'Atto predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

premesso che:

l'azione della Commissione europea ha la finalità di migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti, anche riguardo la retribuzione, l'inclusività e la qualità dei tirocini;

i tirocini di qualità possono risultare di aiuto per i giovani, consentendo loro di acquisire esperienza pratica di lavoro e nuove competenze utili a trovare sbocchi occupazionali adeguati, mentre per i datori di lavoro costituiscono un'opportunità per attrarre e formare persone di talento cui offrire un impiego; la proposta di direttiva reca disposizioni volte a garantire i tirocinanti, qualificati come lavoratori, rispetto al godimento dei diritti relativi alla retribuzione equa, alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro;

la proposta medesima è inoltre mirata a contrastare il fenomeno dei rapporti di lavoro stabili spacciati per tirocini;

considerato che:

la base giuridica della proposta è l'articolo 153, paragrafo 1, lettera *b*), del TFUE, applicandosi solo ai soggetti aventi un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro;

il medesimo articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*), precisa che le direttive possono essere adottate «tenendo conto delle condizioni e delle norme tecniche esistenti in ciascuno degli Stati membri»; in base alla normativa italiana il tirocinio consiste in un periodo di orientamento e formazione al lavoro, che presenta elementi comuni con il contratto di lavoro, ma non assume la forma di lavoro subordinato, diversamente dal contratto di apprendistato;

la proposta di direttiva rispetta il principio di sussidiarietà; non risulta invece del tutto rispettato il principio di proporzionalità, in quanto il richiamato principio di non discriminazione sembrerebbe comportare la riconduzione del tirocinio nell'ambito dei contratti di lavoro salariato e pertanto l'alterazione strutturale dell'essenza del tirocinio nell'ordinamento italiano;

la legislazione italiana e le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento risultanti dagli accordi fra Stato e regioni, in via di aggiornamento, determinano un aumento progressivo della tutela dei tirocinanti, nel rispetto dello *status* giuridico dei tirocini;

la normativa unionale proposta potrebbe dare luogo a contraddizioni con il quadro normativo italiano, che contempla la distinzione fra tirocinio e rapporto di lavoro, e quindi determinare un aumento delle controversie e una diminuzione dell'offerta di tirocini;

esprime una valutazione favorevole delle finalità generali della proposta di direttiva, osservando l'opportunità di un'individuazione maggiormente adeguata della base giuridica e degli effettivi ambiti di applicazione, al fine di una migliore valutazione del rapporto tra gli oneri attuativi e i benefici attesi dall'adozione dell'Atto esaminato.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [898](#)

Art. 1

1.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sull'epilessia» con le seguenti: «sulle epilessie»;*
- 2) *alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:*
 1. *sostituire le parole: «piena cittadinanza» con le seguenti: «piena tutela dei diritti»;*
 2. *sostituire la parola: «epilessia» con la seguente: «epilessie»;*
- 3) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «con epilessia».*

1.2

[Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la piena inclusione e il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da epilessia, attraverso un'efficace assistenza socio-sanitaria, una diagnosi precoce e terapie adeguate.»

1.0.1

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "crisi epilettica": una transitoria occorrenza di segni e sintomi dovuti ad un'attività neuronale anomala o sincrona nel cervello.
- b) "epilessia": disordine caratterizzato dal ripetersi delle crisi epilettiche.
- c) "sindromi epilettiche": insieme di caratteristiche che includono il tipo di crisi epilettica, il pattern elettroencefalografico, e le caratteristiche di neuroimmagini che occorrono nella stessa persona con epilessia. Con sintomatologia età dipendente con una specifica età di esordio e di remissione di malattia (quando possibile), fattori scatenanti le crisi, le variazioni diurne e la prognosi.
- d) "Medico competente per le epilessie": il medico specializzato in Neurologia, che nelle more dell'equipollenza, abbia conseguito un Master di II livello in Epilettologia ovvero che abbia un numero minimo di pubblicazioni scientifiche sull'epilessia pari a 20, ovvero che operi in centro epilessia accreditato da almeno quattro anni.
- e) "remissione clinica": quando la persona con epilessia non ha più crisi da 10 anni o si trova da almeno 5 anni senza farmaci anticrisi.».

Art. 2

2.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «del decreto» fino a «febbraio 1998» con le seguenti: «della normativa vigente in materia».

Art. 3

3.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «soggetta» fino a: «crisi epilettica o» con la seguente: «con».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere le parole: «da crisi epilettiche o».

3.2

[Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 3, dopo le parole «programma personalizzato,» inserire le seguenti «con la collaborazione di scuole di ogni ordine e grado, le università e centri di formazione, »

3.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, alla lettera b), dopo le parole "promozione di accordi territoriali con" sono inserite le seguenti "gli uffici scolastici territoriali, le università e con" e dopo le parole "le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti "i centri di formazione professionale.».

Art. 4

4.1

[Pirro](#), [Mazzella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Epilessia in stato di remissione clinica)

1. La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeutamente, ove tale condizione di remissione clinica sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente, se non è basata su una specifica certificazione di un medico specialista in neurologia o in una disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine. In ogni caso è promosso l'inserimento lavorativo della persona con epilessia, garantendo la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autosufficiente.»

4.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeutamente, ove tale condizione di remissione clinica sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente, se non è basata su una specifica certificazione di un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine e determina un ragionevole accomodamento, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione.».

4.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, sostituire le parole: «remissione clinica» con le seguenti: «risoluzione, equiparabile alla guarigione per le altre patologie»;*

2. *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il rilascio, da parte del medico competente per le epilessie, del certificato che, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, nonché secondo criteri definiti e acquisiti nella letteratura scientifica nelle sue evoluzioni, attesti che la persona è con epilessia in stato di risoluzione, comporta la decadenza automatica di tutte le limitazioni e gli eventuali

benefici derivanti dal precedente stato patologico;

1-ter. La persona, il cui stato di risoluzione della patologia sia stato certificato da parte del medico competente per le epilessie, non è tenuta a denunciare il superato suo stato patologico, né a subire indagini in merito.»;

Conseguentemente:

a) *alla rubrica sostituire le parole: «remissione clinica» con la seguente: «risoluzione»;*

Art. 5

5.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l' articolo con il seguente:

«1. Le limitazioni previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico determinato da crisi epilettica o epilessia possono essere applicate solo a seguito di una certificazione medica di un medico specialista in neurologia o disciplina affine che certifichi tale condizione patologica.

2. Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione nei confronti di persone con epilessia a causa di tale condizione patologica comporta l'adozione di misure di promozione dell'autonomia e di inclusione sociale, nonché di ragionevole accomodamento ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione».

3. A seguito di diagnosi di crisi epilettica o epilessia da parte di medico specialista in neurologia o disciplina affine ed accertamento da parte della commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominata «commissione medica», alla persona presa in cura sono riconosciute, per il periodo di un anno dall'avvio di ricerca di terapia tollerata ed appropriata, la condizione di «non remissione» e un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Alla persona già occupata in azienda, pubblica o privata, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999.

4. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti è riconosciuta dalla commissione medica, anche ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento.

5. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti, a seguito di accertamento effettuato dalla commissione medica, è riconosciuta la situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistente sono riconosciute le agevolazioni per la mobilità e, in particolare, il diritto del rilascio del contrassegno invalidi previsto dall'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

7. La somministrazione non specialistica di farmaci in orario scolastico agli studenti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti per i quali è stata rilasciata un'idonea prescrizione medica è garantita dalle autorità scolastiche.».

5.2

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, dopo la parola: «legge», aggiungere le seguenti: «e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7»;*

2. *al comma 3, dopo le parole: «n. 295,» aggiungere le seguenti: «appositamente integrata da un medico competente per le epilessie,» e dopo la parola «gravità» aggiungere le seguenti: «nonché le forme di epilessie farmacoresistenti»;*

3. *dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. La persona affetta da epilessie farmacoresistenti è destinataria di un percorso assistenziale, diagnostico e di tutela differenziato e personalizzato dalla persona affetta da epilessie in controllo farmacologico. Le persone affette da epilessia correlata a deficit cognitivi o neurologici sono destinatarie di appositi percorsi assistenziali, diagnostici e riabilitativi personalizzati, garantiti da team multidisciplinari adeguati alla corretta presa in carico;

8-ter. Per favorire la presa in carico efficace e accurata per le persone con epilessia a partire dall'età infantile, il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti alla costituzione di team multidisciplinari, composti da professionisti sanitari e sociosanitari con specifiche competenze nel trattamento e cura dell'epilessia e da almeno uno psicologo, che garantiscano un approccio integrato nel percorso assistenziale e un sostegno psicologico ai pazienti e alle loro famiglie;

8-quater. Il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti ad assicurare la continuità assistenziale nella fase di transizione delle persone con epilessia dalla fase pediatrica a quella adulta, favorendo l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri atti a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari."

8-quinquies. Le linee guida di cui al comma precedente:

a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei caregivers;

b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;

c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessie farmacoresistenti e percorsi assistenziali multidisciplinari».

5.3

[Pirro, Mazzella](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: "legge 15 ottobre 1990, n. 295,» inserire le seguenti: «appositamente integrata da un medico competente per l'epilessia,»;*

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. La persona affetta da epilessia farmacoresistente è destinataria di un percorso assistenziale, diagnostico e di tutela differenziato e personalizzato dalla persona affetta da epilessia in controllo farmacologico. Le persone affette da epilessia correlata a deficit cognitivi o neurologici sono destinatarie di appositi percorsi assistenziali, diagnostici e riabilitativi personalizzati, garantiti da team multidisciplinari adeguati alla corretta presa in carico;

8-ter. Per favorire la presa in carico efficace e accurata per le persone con epilessia a partire dall'età infantile, il Ministero della salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti alla costituzione di team multidisciplinari, composti da professionisti sanitari e sociosanitari con specifiche competenze nel trattamento e cura dell'epilessia e da almeno uno psicologo, che garantiscano un approccio integrato nel percorso assistenziale e un sostegno psicologico ai pazienti e alle loro famiglie;

8-quater. Il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti ad assicurare la continuità assistenziale nella fase di transizione delle persone con epilessia dalla fase pediatrica a quella adulta,

favorendo l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri atti a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistente e percorsi assistenziali multidisciplinari».

5.4

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A seguito di diagnosi di epilessia da parte di un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, il paziente può richiedere apposito accertamento da parte della commissione medica ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'accertamento dell'handicap. Al paziente è comunque riconosciuta, per il periodo di un anno dall'avvio della ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini dell'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, un'invalità pari al 60 per cento, anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore».

5.5

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla persona a cui sia certificata o sia stata certificata dal "medico competente per le epilessie" epilessia o crisi epilettica, è riconosciuta, per il periodo di dodici mesi dall'avvio della ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, un'invalità pari al 60 per cento, anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.6

[Marti](#)

Al comma 6, sostituire le parole da: «è, su richiesta dell'interessato,» fino alla fine del comma con le seguenti: «inserita nel piano educativo individualizzato, è, su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o della famiglia o degli esercenti responsabilità genitoriale, in caso di minore, promossa dalle autorità scolastiche, attraverso la stipula di convenzioni con gli enti del Servizio sanitario nazionale ovvero con enti ed associazioni del terzo settore. In mancanza delle convenzioni di cui al primo periodo, il dirigente scolastico dà formale comunicazione ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno e delle alunne per i quali è stata avanzata la relativa richiesta, affinché questi adottino le opportune misure finalizzate a garantire la somministrazione dei farmaci.».

5.7

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tale richiesta di tipo sanitario e le necessarie azioni per dare ad essa attuazione sono inserite, ai sensi del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, come modificato dal decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, nel piano educativo individuale dell'interessato, così come ogni altro bisogno che necessiti dell'intervento di personale sanitario.».

5.8

[Berrino](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di garantire un percorso assistenziale, diagnostico, riabilitativo e di tutela differenziato e personalizzato in favore delle persone affette da epilessie rare e farmacoresistenti, nonché correlate a deficit cognitivi o neurologici, la presa in carico deve essere affidata a gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari. Per la composizione degli stessi, il Ministero della Salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare specifiche linee guida.

8-ter. Le linee guida di cui al comma 8-bis:

- a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei caregivers;
- b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;
- c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessia rara e farmacoresistente e linee guida nazionali».

5.9

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di garantire un percorso assistenziale, diagnostico, riabilitativo e di tutela differenziato e personalizzato in favore delle persone affette da epilessie rare e farmacoresistenti, nonché correlate a deficit cognitivi o neurologici, la presa in carico deve essere affidata a gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari. Per la composizione degli stessi, il Ministero della Salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare specifiche linee guida.

8-ter. Le linee guida di cui al comma 8-bis:

- a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei caregivers;
- b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;
- c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessia rara e farmacoresistente e linee guida nazionali».

5.0.1

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Inserimento delle prestazioni in materia di epilessie nei LEA)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con l'inserimento, per quanto attiene alle epilessie, delle prestazioni necessarie per una

diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, nonché all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali per la diagnosi e la cura delle epilessie, prevedendo percorsi dedicati alle forme di epilessia farmaco-resistenti. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

2. Sono compresi nei livelli essenziali di assistenza per l'epilessia secondo principi di massima appropriatezza prescrittiva e sistema di monitoraggio valutazione e controllo con tracciabilità degli impieghi e degli esiti:

a) per i soggetti già in possesso di diagnosi di epilessia, prima visita neurologica o neuropsichiatrica infantile;

b) visita di controllo;

c) indagini elettroencefalografiche mirate:

1) EEG Standard;

2) EEG dinamico 24h;

3) video-EEG, poligrafia;

4) poligrafia con videoregistrazione;

5) polisonnografia con videoregistrazione;

6) monitoraggio del ciclo sonno veglia.

d) le seguenti indagini di neuro-immagine:

1) tomografia computerizzata (TC) cerebrale;

2) risonanza magnetica (RM) con e senza mezzo di contrasto;

3) angio-TC;

4) angio-RM;

5) tomografia con emissione di positroni (PET);

6) scintigrafia cerebrale;

7) tomografia computerizzata ad emissione di fotoni singoli (SPECT);

e) esami ematochimici di routine;

f) dosaggi plasmatici dei farmaci antiepilettici.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce a queste ultime i seguenti compiti:

a) in caso di mancata adozione alla data di entrata in vigore della presente legge, adottare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con epilessia, nonché per la gestione multidisciplinare e la transizione dall'età pediatrica a quella adulta nei casi di epilessie farmaco-resistenti;

b) istituire, presso ogni regione, centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con epilessia e provvedono ad assicurare un trattamento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti con epilessia, con particolare riferimento alle forme di epilessia farmaco-resistenti, in collaborazione con enti del terzo settore delle persone con epilessia e loro familiari;

c) garantire forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, finalizzate all'ottimale inserimento sociale dei malati verificandone l'evoluzione e adottando misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) la qualificazione dei compiti di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e, ove necessario, la riabilitazione delle persone con epilessia;

- 2) la definizione di equipe dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, delle quali facciano parte gli enti del terzo settore rappresentanti delle persone con epilessia, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;
- 3) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;
- 4) la promozione del coordinamento degli interventi e dei compiti di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona con epilessia;
- 5) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno anche psicologico delle famiglie che hanno in carico persone con epilessia, qualora ne facciano richiesta;
- 6) la disponibilità sul territorio di strutture semi-residenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sull'epilessia in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti con epilessia, anche in condizione di farmacoresistenza;
- 7) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone adulte con epilessia, idonei a valorizzarne le capacità e l'idoneità al lavoro, a prescindere dal grado di gravità della malattia, e a impedirne ogni forma di discriminazione;
- 8) la valutazione cognitiva per le persone in età pediatrica con epilessie.».

5.0.2

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Inserimento nei LEA di prestazioni in materia di epilessie rare e farmacoresistenti)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevedendo l'inserimento delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato delle epilessie rare e farmacoresistenti, nonché l'applicazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti in età pediatrica e della successiva transizione verso l'età adulta e per la gestione multidisciplinare.».

5.0.3

[Berrino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Inserimento nei LEA di prestazioni in materia di epilessie rare e farmacoresistenti)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevedendo l'inserimento delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato delle epilessie rare e farmacoresistenti, nonché l'applicazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti in età pediatrica e della successiva transizione verso l'età adulta e per la gestione multidisciplinare.».

5.0.4

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Inserimento delle epilessie nel Piano nazionale cronicità)

1. Il Ministro della salute provvede all'aggiornamento del Piano nazionale cronicità con l'inserimento delle epilessie.».

Art. 6

6.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla persona a cui sia stata certificata la guarigione clinica da parte del medico competente per le epilessie o per la quale il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni, è riconosciuto il diritto all'"oblio epilettologico" e si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193.».

Art. 7

7.1

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 7

(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE), con compiti di tutela del diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro condizione patologica e all'effettivo riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni cui debbono tendere i nuovi LEA di cui all'art. 5 e 5bis.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'ONPE:

a) promuove l'attivazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, del Registro nazionale dell'epilessia e della relativa rete di sorveglianza epidemiologica;

b) in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i servizi sanitari regionali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e altri soggetti di riferimento in materia, promuove lo sviluppo di raccolta dati in forma sintetica e anonima nonché nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali, ai fini della pubblicazione annuale di un «rapporto sulla condizione delle persone con epilessia»;

c) promuove la redazione, la revisione e all'aggiornamento periodico, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, del trattamento delle epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti nei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dell'elenco delle prestazioni esenti dal pagamento di un ticket con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia, e delle linee guida e protocolli sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche, terapeutiche e delle prassi inclusive, derivanti dalla letteratura scientifica, dalla vigente normativa e dalle buone pratiche regionali, nazionali e internazionali, volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico del paziente in tutte le fasi della malattia, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase pediatrica a quella adulta;

d) elabora proposte e indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione da parte del Governo del Piano sanitario nazionale, del Piano nazionale della cronicità e del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico, formativo e lavorativo;

e) propone, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), misure amministrative e legislative volte a garantire la disponibilità dei medicinali necessari alla terapia farmacologica dell'epilessia;

f) supporta l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di iniziative a favore delle persone con epilessia, proponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti

opportuni per il conseguimento degli obiettivi alle quali tali iniziative sono preordinate;

g) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'adozione di protocolli, percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali integrati e multidisciplinari di presa in cura di minori, adolescenti e adulti con epilessia, epilessia rara, epilessia farmaco-resistente e, ove già adottati, ne valuta l'idoneità, l'esigibilità e l'attuazione;

h) promuove progetti di vita che favoriscano l'inclusione scolastica, l'avviamento e il collocamento al lavoro o l'imprenditorialità delle persone con epilessia, incentivandone la continuità, con adeguata formazione, degli operatori coinvolti e della famiglia dell'interessato;

i) elabora contributi e supporti il Ministero della Salute per la indicazione delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia alla revisione e all'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

l) elabora proposte per la definizione del numero dei posti disponibili nei corsi di perfezionamento post laurea per la prevenzione e la cura, anche chirurgica, dell'epilessia con meccanismi di monitoraggio dell'adeguata distribuzione sul territorio nazionale;

m) promuove le azioni necessarie all'inclusione sociale delle persone con epilessia, al superamento di ogni relativo stigma e discriminazione;

n) elabora iniziative di promozione della ricerca scientifica sulla condizione patologica delle persone affette da epilessia.

o) supporta i processi di individuazione su tutto il territorio nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, dei Centri specializzati per la cura e diagnosi delle epilessie, promuovendo l'istituzione di centri di terzo livello dedicati alla transizione dall'età adulta all'età pediatrica;

p) contribuisce, all'elaborazione di linee guida dedicate volte a favorire in caso di epilessie farmaco-resistenti un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase infantile o adolescenziale a quella adulta. Tali linee guida sono altresì propedeutiche alla promozione e stipulazione delle relative intese con le Regioni, ai fini della loro attuazione.

3. L'ONPE, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, può chiedere che suoi rappresentanti siano sentiti dai Ministeri competenti, dall'AIFA, dall'INPS, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano favorire la ricerca sull'epilessia, nonché la cura e l'inclusione sociale delle persone affette da tale patologia.

4. L'ONPE è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato ed è composto, oltre che dal presidente, da due esperti indicati dal Ministero della salute, da due rappresentanti delle associazioni delle persone con epilessia da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da tre specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia. A seguito della prima convocazione, l'ONPE adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

5. Ai componenti dell'ONPE non spettano emolumenti, né rimborsi spese, comunque denominati.».

7.2

[Berrino](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) provvede alla redazione, alla revisione e all'aggiornamento periodico, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento delle epilessie, ivi comprese le epilessie farmaco-resistenti, volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico del paziente in tutte le fasi della malattia, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione

dalla fase pediatrica a quella adulta. Sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche, terapeutiche e delle prassi inclusive, derivanti dalla letteratura scientifica, dalla vigente normativa e dalle buone pratiche regionali, nazionali e internazionali, le linee guida di cui al periodo precedente sono finalizzate altresì all'inserimento delle epilessie, ivi comprese quelle rare farmacoresistenti, nel Piano Nazionale delle Cronicità, nonché alla revisione periodica dei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e dell'elenco delle prestazioni esenti da ticket, con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia;»;

b) *al comma 4, dopo le parole: «persone con epilessia» inserire le seguenti: «, di cui uno in rappresentanza dei pazienti con epilessie rare e farmacoresistenti.».*

7.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera c):*

i) *dopo le parole: «all'aggiornamento» inserire la seguente: «periodico»;*

ii) *dopo le parole: «Istituto Superiore di Sanità,» inserire le seguenti: «del trattamento delle epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti nei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dell'elenco delle prestazioni esenti dal pagamento di un ticket con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia, e»;*

iii) *dopo le parole: «linee guida» aggiungere: «e protocolli»;*

iv) *sopprimere le parole da : «, anche» fino a: «18 marzo 2017»;*

2) *alla lettera g):*

i) *dopo le parole: «l'adozione di» aggiungere la seguente: «protocolli,»;*

ii) *dopo le parole: «e assistenziali» aggiungere le seguenti: «integrati e multidisciplinari»;*

iii) *sostituire le parole: «delle persone con epilessia» con le seguenti: «di minori, adolescenti e adulti con epilessia, epilessia rara, epilessia farmacoresistente»;*

3) *alla lettera i) dopo le parole: «contribuisce» aggiungere le seguenti: «e supporti il Ministero della Salute per la» e aggiungere infine: «indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia;»;*

4) *dopo la lettera n), inserire le seguenti:*

«n-bis) individua su tutto il territorio nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, i Centri specializzati per la cura e diagnosi delle epilessie, promuovendo l'istituzione di centri di terzo livello dedicati alla transizione dall'età adulta all'età pediatrica;

n-ter) provvede, in caso di epilessie farmacoresistenti, all'elaborazione di linee guida volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase infantile o adolescenziale a quella adulta. Tali linee guida sono altresì propedeutiche alla promozione e stipulazione delle relative intese con le Regioni, ai fini della loro attuazione.»;

b) *al comma 4:*

1) *sostituire le parole: «tre rappresentanti delle associazioni» con le seguenti: «due rappresentanti delle associazioni»;*

2) *dopo le parole: «con epilessia» inserire le seguenti: «, da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.»*

7.4

[Marti](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «scolastico,» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, e in ambito scolastico di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito;».

Art. 8

8.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Obbligo di astensione dalla guida)

1. La persona con epilessia a cui sia stata certificata l'inidoneità alla guida o la persona in possesso di titolo di guida a cui venga diagnosticata, per crisi epilettica o epilessia, condizione incompatibile alla guida, ha l'immediato obbligo di astenersi dalla guida stessa e di segnalare tale condizione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, al competente Ufficio della Motorizzazione civile.».

8.2

[Pirro, Mazzella](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3

[Pirro, Mazzella](#)

Al comma 1, lettera b), inserire infine le seguenti parole: «La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, a seguito dell'accertamento obbligatorio effettuato dalla competente commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.».

8.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 128, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. Si procede ai sensi del comma 1-*bis* anche nel caso in cui i medici, di qualunque natura, iscritti alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri come da normativa vigente, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Nei confronti del medico il quale non esegua la segnalazione di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* entro il termine stabilito dal comma 1-*bis* a partire dall'accertamento della sussistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente, è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma pari a 1.000? e la sanzione accessoria della sospensione temporanea di un mese da parte dell'Ordine di appartenenza."».

Art. 9

9.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1) I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida con limitazioni o speciali a causa di patologie invalidanti non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.

2) I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili riconosciute invalide, sono estesi a tutte le persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida di un veicolo.

3) Ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, all'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo D, punto D.7.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, le parole: "in assenza di terapia" sono soppresse;

2. dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il medico che formula la diagnosi di epilessia, qualora questa possa compromettere la capacità di guidare veicoli a motore, è tenuto, oltre la diagnosi, a comunicare formalmente alla persona interessata l'informazione dell'obbligo di astenersi dalla guida. Tale condizione è soggetta a pubblica notifica da parte dell'azienda sanitaria locale di riferimento del medico certificante e determina l'accesso a misure d'inclusione sociale previste dalla normativa vigente";

3) al terzo periodo, dopo la parola: "epilessia" sono inserite le seguenti: ", qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli,";

all'ultimo periodo, la parola: ", ecc." è soppressa;

b) al punto D.8.3, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "cinque".

4) La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o disciplina affine certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, anche a seguito di accertamento effettuato dalla competente commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.».

9.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «disabili» con le seguenti: «con disabilità».

9.3

Il Relatore

Sopprimere il comma 3.

9.0.1

Il Relatore

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana linee guida per la redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria che il medico competente dovrà attuare ai fini del rilascio dell'idoneità alla mansione specifica nei confronti di lavoratori affetti da epilessia esposti ai seguenti rischi: lavori in quota, lavori in ambienti confinati, lavori subacquei, lavori in stabilimenti catalogati a rischio incidente rilevante e lavori su macchine e attrezzature semoventi.»

9.0.2

Il Relatore

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana linee guida per la redazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria per disciplina sportiva che il medico specialista in medicina dello sport dovrà attuare ai fini del rilascio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica nei confronti delle persone affette da epilessia.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [483](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.200

Il Relatore

Al comma 1, lettera f), dopo le parole «più complesse,» inserire le seguenti: «nonché ricercatori e farmacologi,».

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «Sono posti» a «(SSN)» con le seguenti: «Con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sono individuati».

2.200

Il Relatore

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «diagnosi precoce,» inserire le seguenti: «validati dall'Istituto superiore di sanità,».

2.300

Il Relatore

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «eleggibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del» con le seguenti: «inseriti con provvedimento nell'elenco di cui al».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «mediante screening da remoto».

3.200

Il Relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute sono definite le caratteristiche strutturali, impiantistiche, tecnologiche ed organizzative che devono soddisfare i *setting* sterili di cui al comma 2. Il Ministro della salute, con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede altresì a definire entro il termine di cui al presente comma un Piano per il potenziamento del numero di *setting* sterili sul territorio nazionale al di fuori delle strutture ospedaliere che tenga conto delle necessità di ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei dati in loro possesso in materia di patologie oculari croniche o degenerative.».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «assicurano,» inserire la seguente: «anche».

4.200

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : «otticopatia glaucomatosa al» inserire le seguenti: «Registro nazionale delle patologie oculari cronico-degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare senile e miopica, alla retinopatia diabetica e all'otticopatia glaucomatosa, istituito presso il».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sono individuati» e, dopo le parole: «retinopatia diabetica,» inserire le seguenti: «i quali».

5.200

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 4» con le seguenti: «di cui all'articolo 3».

5.300

Il Relatore

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, e sono posti a carico del SSN».

5.400

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), individua sulla base dei farmaci maggiormente richiesti dalle strutture ospedaliere quelli che sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

6.200

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «secondo le indicazioni definite dal» con le seguenti: «istituito e disciplinato con decreto del Ministero della salute, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 7

(Formazione continua del personale medico e di assistenza ospedaliera e territoriale)

1. La Commissione nazionale per la formazione continua definisce gli indirizzi per l'organizzazione di programmi di formazione dedicati a professionisti sanitari, predisposti a livello regionale, per la diagnosi e per i protocolli terapeutici delle patologie oculari cronico-degenerative.».

Art. 8

8.100

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità del comma 1, le aziende sanitarie locali in sede di accordo con gli enti locali prevedono campagne di prevenzione e sensibilizzazione delle maculopatie attraverso l'affissione di "griglie di Amsler" sui mezzi di trasporto pubblico locale, su spazi comunali pubblici e all'interno di uffici comunali aperti al pubblico.».

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «cui concorre» fino alla fine del comma.

9.200

Il Relatore

Sopprimere il comma 2.

1.4.2.6.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 204 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) constata la mancanza di richieste di intervento e dà la parola alla relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini") ([COM\(2024\) 132 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime una valutazione complessivamente positiva dello schema di risoluzione presentato dal relatore nella seduta di ieri. Suggerisce tuttavia un'integrazione del testo atta a porre in evidenza l'importanza del tirocinio quale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in termini di riduzione della percentuale di NEET nell'ambito della popolazione giovanile, anche in relazione al progressivo deterioramento delle prospettive occupazionali dei giovani in Italia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) suggerisce una maggiore cautela nella rappresentazione delle possibili conseguenze sull'ordinamento italiano dell'approvazione della proposta di direttiva. Rileva inoltre l'inopportunità di sollevare una questione circa l'adeguatezza della base giuridica del provvedimento in esame, risultando di maggiore utilità proporre l'inserimento di previsioni volte alla salvaguardia delle peculiarità degli ordinamenti nazionali.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) prende atto dei rilievi formulati e si riserva di apportare modifiche allo schema di risoluzione presentato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ([n. 157](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) propone di rinviare la trattazione dello schema di decreto legislativo, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) ritiene di non porre obiezioni alla proposta, ricordando anche che il provvedimento in esame è assegnato con riserva, in mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 40 (ant.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

40^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CATALDI (M5S) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Evidenzia, in particolare, i profili di criticità connessi all'utilizzo della decretazione d'urgenza come strumento ordinario di produzione normativa.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice VERSACE (Misto-Az-RE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il presidente GIORGIS ringrazia la relatrice per l'accurata analisi e per l'elaborazione di proposte di modifica puntuale del disegno di legge; si tratta di un lavoro faticoso che può contribuire a rendere i testi legislativi più intellegibili e quindi più efficaci.

Richiama l'indagine conoscitiva in corso di svolgimento in sede congiunta con l'omologo organo della Camera dei deputati, sottolineando come le audizioni offrano riflessioni e considerazioni preziose che possono rafforzare l'apparato argomentativo dei pareri del Comitato per la legislazione.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate

(Parere alla 3a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore MATERA (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10,05.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SUL DDL 1161

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi perseguiti di miglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e del rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ritiene opportuno prevedere specifici meccanismi di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni, integrando con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

si rileva preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni e, in particolare, un'insufficiente attenzione alla chiarezza, con il ricorso non necessario né uniforme a sigle, espressioni tecnico-gergali e formule talora ellittiche. Per quanto riguarda le sigle, si segnalano il comma 4 dell'articolo 1, il comma 8 dell'articolo 3 e l'alinnea del comma 1 dell'articolo 6, dove sono riportate tra parentesi, rispettivamente, le sigle MCS, PDTA e DSM e CF, che non vengono poi mai utilizzate nel testo del decreto-legge; al comma 8 dell'articolo 3 ricorre anche la sigla ASL. In merito alle formule ellittiche, si evidenzia, al comma 1 dell'articolo 1, l'utilizzo dell'espressione «liste di attesa» senza ulteriore specificazione; benché si tratti chiaramente dell'oggetto principale del decreto-legge, per maggiore chiarezza e completezza della disposizione appare opportuna un'integrazione;

si rileva, inoltre, un utilizzo non corretto dei riferimenti sia a investimenti e sub-investimenti del PNRR sia a piani e programmi nazionali, che, menzionati in questo decreto-legge come in molti altri provvedimenti normativi, spesso non sono sufficientemente identificabili. Con riguardo al PNRR, la collocazione nelle missioni e nelle relative componenti del Piano stesso è spesso indicata in maniera incompleta e manca di uniformità nell'insieme dell'ordinamento, mentre i codici numerici degli investimenti sono di difficilissima, quando non impossibile, reperibilità. Quanto a piani e programmi, le loro denominazioni ufficiali non sono quasi mai desumibili da atti normativi o amministrativi ed è necessario rifarsi, per un tentativo di riscontro, ai siti *internet* istituzionali dei singoli Ministeri, che tuttavia non forniscono sempre indicazioni univoche;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, al fine di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura;

al riguardo, si rileva l'assenza di argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge. Anche in presenza di un intervento normativo necessario e urgente ai fini di una piena tutela di un diritto fondamentale dell'individuo quale quello alla salute è, infatti, indispensabile che sia indicata specificamente l'imprevedibilità del caso;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo e omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 2, comma 2, fa riferimento alle «aziende sanitarie locali e ospedaliere», mentre in tutte le altre occorrenze del decreto-legge (art. 1, comma 6; art. 3, comma 9 e, in una formulazione che non

richiama le aziende ospedaliere, comma 10; art. 4, comma 2) il riferimento è alle «aziende sanitarie e ospedaliere»; se ne deduce che sarebbe opportuno sopprimere la parola «locali» al comma 2 e, analogamente, all'articolo 3, comma 8, sostituire la sigla ASL, che peraltro non ricorre mai altrove nel decreto-legge, con «azienda sanitaria».

l'articolo 2, comma 3, stabilisce che l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, «può accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale [...] per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti» e «può acquisire [...] documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri»; stabilisce poi che «a conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo» costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione di misure sanzionatorie e premiali, mentre il successivo comma 6 quantifica gli «oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al comma 3». Dall'insieme di queste disposizioni emerge un disallineamento tra il comma 3, che prevede la possibilità di accedere, e il comma 6, che parla di ispezioni; inoltre, il termine «accertamenti» è riferito sia all'acquisizione di documentazione e chiarimenti che al risultato degli accessi presso le strutture sanitarie. Per ovviare a possibili fraintendimenti, si ritiene opportuno allineare le formulazioni dei commi 3 e 6 e integrare il quarto periodo del comma 3;

all'articolo 2, comma 4, il sesto periodo introduce una disciplina transitoria che consente al Ministero della salute di fare ricorso a venti unità di personale in comando, distacco o fuori ruolo delle altre pubbliche amministrazioni «nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al sesto periodo», con un riferimento palesemente errato; il rinvio dovrebbe essere fatto piuttosto al quarto periodo, che prevede la facoltà per il medesimo Ministero della salute di reclutare venti unità di personale non dirigenziale per il funzionamento dell'Organismo istituito dal comma 1.

all'articolo 3, comma 4, è utilizzato il termine «*ticket*» come equivalente di uso comune per indicare la quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, formulazione poi utilizzata, sebbene in modo non del tutto corretto, al comma 7 del medesimo articolo;

l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, prevede che «l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa», in riferimento alla finalità di assicurare il rapporto corretto ed equilibrato tra attività istituzionale e libero-professionale. La formulazione è particolarmente ellittica, potendo ritenere che per «misure» si intendano sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni del primo periodo. Per una migliore e più chiara formulazione del secondo periodo, appare opportuno modificare il secondo periodo;

l'articolo 5, comma 1, reca una disciplina transitoria relativamente alla spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, che si applica «fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2». Tuttavia, il comma 2 reca la previsione di adozione di differenti decreti del Ministro della salute rispettivamente al primo e al secondo periodo; al primo periodo si prevede, infatti, l'adozione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, mentre al secondo periodo si prevede che i piani dei fabbisogni triennali di personale predisposti dalle regioni siano a loro volta approvati con appositi decreti del Ministro. Poiché si ritiene che i decreti fino alla cui adozione si applica la disciplina recata dal comma 1 siano quelli di cui al secondo periodo, è opportuno un intervento normativo in tal senso;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, invita il Governo a prevedere specifici meccanismi di monitoraggio e a integrare con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «le liste di attesa» sono inserite le seguenti: «delle prestazioni sanitarie».

All'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «locali».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: «della ASL» con le seguenti: «dell'azienda sanitaria».

All'articolo 2, comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «può accedere» con le seguenti: «può effettuare ispezioni» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «A conclusione degli accertamenti» con le seguenti: «A conclusione delle ispezioni e degli accertamenti».

All'articolo 2, comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: «sesto periodo» con le seguenti: «quarto periodo».

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «del ticket, ove previsto» con le seguenti: «della quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, ove prevista».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «al costo» con le seguenti: «alla spesa da parte del cittadino».

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «applicazione di misure» con le seguenti: «applicazione di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo periodo».

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «secondo periodo,».

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DDL 1162

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 3 del decreto-legge prevede la possibilità per il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, di avvalersi per le verifiche a campione sugli interventi per i quali siano stati concessi contributi per la ricostruzione privata, di organi statali e di enti pubblici competenti nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici mediante convenzioni non onerose; consente, inoltre, di individuare i soggetti da sottoporre a controllo non solo sulla base di sorteggio, ma anche in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo;

al fine di valutare l'efficacia delle misure in questione rispetto agli obiettivi di prevenzione e contrasto delle condotte illecite correlate alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, ritiene opportuno che il Commissario straordinario, nell'ambito dell'informativa periodica alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), fornisca dati e informazioni sull'applicazione del citato articolo 3;

con riguardo all'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, ritiene, altresì, opportuno che il Parlamento sia informato periodicamente sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo apoditticamente riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009, di definire misure urgenti di protezione civile, di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo », di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del « Gruppo dei sette » (G7) e di chiarire le modalità di azione della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il provvedimento, composto da undici articoli, oltre alla disposizione relativa all'entrata in vigore, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a sei distinte finalità;

sotto il profilo della formulazione tecnica dell'atto legislativo,

il decreto-legge fa ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, nell'insieme in maniera corretta e appropriata e senza problemi di coordinamento tra il testo vigente e le modifiche introdotte. Tuttavia, l'articolo 8 novella il comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, già novellato in precedenza, con un intervento che introduceva una ripetizione della disposizione già recata dal comma medesimo nella sua formulazione originaria, al fine di estenderne l'applicazione ad anni successivi. Tale scelta è ulteriormente ripetuta nella novella apportata dall'articolo 8 del decreto-legge, con un effetto, nella ripetizione pedissequa delle formule, di difficile leggibilità del testo risultante dai ripetuti interventi novellatori;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

nel titolo del decreto-legge e nella rubrica del capo I è utilizzata la parola «post-calamità», che, benché già presente nella legislazione, ha un tono eccessivamente "giornalistico", con il ricorso superfluo a una forma contratta che ben può essere sostituita dall'espressione «successiva alle calamità»;

l'articolo 1, comma 1, introduce nell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 i commi 6-*ter* e 6-*quater*. Il comma 6-*ter* stabilisce un limite di spesa entro il quale il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter* del suddetto decreto-legge n. 61 può concedere i contributi di cui al comma 6-*quater* e quest'ultimo definisce tali contributi e i limiti entro i quali il Commissario può concederli «assicurando il rispetto dei limiti di spesa», che non sono ulteriormente specificati. Tuttavia, dal combinato disposto dei due commi introdotti, è possibile dedurre che tali limiti di spesa corrispondano a quello stabilito dal 6-*ter*; si ritiene, dunque, opportuna l'esplicitazione di tale riferimento al fine di evitare ambiguità sull'entità della spesa autorizzata;

l'articolo 6, comma 1, lettera a), novella il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Il testo che risulta dall'intervento di novellazione è il seguente: «e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3, per le infrastrutture stradali e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie [...]». Tale novella legislativa non è, tuttavia, correttamente coordinata col testo degli articoli 20-*octies* e 20-*novies* del decreto-legge n. 61, come risultante dalle modifiche apportate dall'insieme dell'articolo 6; il comma 3 dell'articolo 20-*novies* riguarda, infatti, le sole infrastrutture stradali, mentre relativamente a quelle ferroviarie è proprio il comma 3 dell'articolo 6 a inserire nel citato articolo 20-*novies* un apposito comma 3-*bis*. Ai fini di un migliore coordinamento dei testi, si rende, quindi, necessario un intervento sulla novella apportata dalla suddetta lettera a) del comma 1;

l'articolo 7 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione, come sarebbe necessario, nella rubrica;

l'articolo 10, comma 6, stabilisce che le spese relative al «trattamento economico accessorio di cui al presente articolo» debbano intendersi in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del

decreto legislativo n. 75 del 2017. L'articolo però non fa mai riferimento a un «trattamento economico accessorio», benché il comma 4 parli per i vigili del fuoco di «prestazioni di lavoro straordinario», e tuttavia si potrebbe supporre che tutto quanto previsto in termini di maggior impegno del personale dai commi da 1 a 4 possa implicare un trattamento economico accessorio, che sarebbe forse stato necessario prevedere esplicitamente nelle disposizioni. In assenza di un intervento in tal senso, si reputa comunque necessario un intervento sul testo del comma 6 nei termini che seguono;

l'articolo 10, comma 7, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo. La formulazione del comma tuttavia è piuttosto inconsueta e apparentemente non del tutto corretta. L'alinea reca infatti una quantificazione degli oneri complessivi in 25.266.279 euro, mentre la somma complessiva che emerge dall'insieme delle lettere, tenendo conto degli aumenti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, è pari a 44.692.691 euro e la quantificazione di indebitamento netto e fabbisogno è irrualmente esplicitata nelle singole previsioni di copertura (lettere *a*), *b*) e *c*). Una possibile riformulazione del comma che cerchi di rispettare meglio le consuete formule di copertura finanziaria potrebbe essere la seguente:

come già l'articolo 7, anche l'articolo 11 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione nella rubrica;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

[ritiene opportuno](#) che il Commissario straordinario, nell'ambito dell'informativa periodica alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *d*), fornisca dati e informazioni sull'applicazione dell'articolo 3;

ritiene, altresì, opportuno che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro delegato trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione, che illustri lo stato di avanzamento della ricostruzione, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

Al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».

Conseguentemente, alla rubrica del capo I sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».

All'articolo 1, comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole: «dei limiti di spesa» con le seguenti: «del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-ter».

All'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo la parola: «e» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis» e dopo le parole: «di IVA,» inserire le seguenti: «per le infrastrutture».

All'articolo 7, alla rubrica, sostituire le parole: «Uffici speciali» con le seguenti: «Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali».

All'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo».

All'articolo 10, comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2024,» inserire le seguenti: «che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a complessivi 44.692.691 euro per l'anno 2024,»;

alla lettera a), sopprimere le parole: «mediante corrispondente riduzione» e alle parole: «delle somme iscritte» premettere le seguenti: «mediante corrispondente riduzione»;

alla lettera b), sopprimere le parole: «mediante utilizzo» e alle parole: «delle risorse» premettere le

seguenti: «mediante utilizzo».

All'articolo 11, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, in materia di normativa applicabile alla».

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DDL 1173

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo con la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonché ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate, facendo riferimento, in particolare, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024); mancano, invece, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo. Non appaiono, tuttavia, del tutto coerenti con le due finalità del provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 4, che provvede alla copertura finanziaria della quota di contribuzione per l'anno 2024 per la partecipazione dello Stato italiano al «NATO Innovation Fund»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge è stato opportunamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al fine di chiarire la natura transitoria della disposizione e coordinarla con l'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La formulazione della disposizione non appare, tuttavia, appropriata nella parte in cui si utilizza l'espressione "fino alla entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi"; sarebbe stato, al riguardo, più corretto l'inciso "fino all'acquisto di efficacia della determinazione dei distacchi e permessi";

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.